



**Osservatorio Tributario n. 3/2026**  
**Maggio – Giugno 2026**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

| <b>In evidenza</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi”                                                                                                                        |
|                                                                        | <b>Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117</b>                                                                                                                                                     |
| <b>ACCORDI<br/>INTERNAZIONALI –<br/>Redditi transnazionali<br/>CFC</b> | “Redditi conseguiti all'estero e credito per imposte estere da parte di soggetto che beneficia della <i>pex</i> in Italia”                                                                            |
|                                                                        | <b>A. CROSTI e S. VIGNOLI, in Fisc. e comm. Int. 4/2026</b>                                                                                                                                           |
| <b>IRES</b>                                                            | IRES – Intermediari finanziari – Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – Chiarimenti                                                                       |
|                                                                        | <b>Ris. Agenzia delle entrate 24 giugno 2026, n. 24</b>                                                                                                                                               |
| <b>REDDITI DI LAVORO<br/>DIPENDENTE</b>                                | “Il meccanismo del <i>sell to cover</i> non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente”                                                                                                 |
|                                                                        | <b>G. RENELLA, ne Il fisco 15/2026</b>                                                                                                                                                                |
| <b>OPERAZIONI<br/>STRAORDINARIE</b>                                    | “Il conferimento a realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale sociale”                                                                                                              |
|                                                                        | <b>G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 2/2026</b>                                                                                                                                                  |
| <b>OPERAZIONI<br/>STRAORDINARIE</b>                                    | “I profili tributari della scissione mediante scorporo all'indomani delle modifiche apportate all'art. 173, TUIR da D.Lgs. n. 192 del 2025: tra passi in avanti e perduranti incoerenze sistematiche” |
|                                                                        | <b>G. CORASANITI, in Dir. Prat. Trib. 2/2026</b>                                                                                                                                                      |
| <b>IVA</b>                                                             | IVA – Servizi di gestione di mutui concessi da un istituto bancario – Cessione ad una finanziaria controllata – Imponibilità                                                                          |
|                                                                        | <b>Trib. dell'UE 17 giugno 2026, n. T-184/25</b>                                                                                                                                                      |
| <b>IRAP</b>                                                            | IRAP – Dividendi distribuiti da società figlie residenti a società madri residenti – Banche ed altri enti e società finanziarie – Assoggettamento in misura superiore al 5% - Illegittimità           |
|                                                                        | <b>Cass., sez. trib. 3 giugno 2026, n. 17650</b>                                                                                                                                                      |

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2026**

Legge 22 maggio 2026, n. 88 Pag. 1

Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117 “1

**ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**

“Controllo contabile e Governo del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo: i nuovi requisiti previsti dal legislatore alla luce della prassi dell'Agenzia delle entrate”,  
di **G. CAMURRI** e **L. NOBILE**. “2

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Accertamento – Statuto dei diritti del contribuente – Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212  
**Provv. Agenzia delle entrate 8 giugno 2026, n. 171016.** “3

**ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

“Le modifiche al Commentario OCSE e la normativa sulla deducibilità degli interessi”,  
di **D. AVOLIO**, **M. BELLINI** e **R. BONINO**. “3

Accordi internazionali – Elenco dei Paesi collaborativi – Aggiornamento  
**Provv. del Min. dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2026.** “4

Accordi internazionali – Esenzione da ritenuta sui dividendi  
**Cass., sez. trib. 1° giugno 2026, n. 17347.** “5

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

“Redditi conseguiti all'estero e credito per imposte estere da parte di soggetto che beneficia della *pex* in Italia”, di **A. CROSTI** e **S. VIGNOLI**. “5

“Indicazioni di prassi e giurisprudenza in materia di beneficiario effettivo”, di **R. SPAZIANI**. “6

“Corte di Cassazione sentenza n. 23842: esteroinvestizione e sede effettivo”, di **G. TURRI**. “7

Accordi internazionali – Tassazione dei dividendi – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte su dividendi di origine nazionale percepiti da società non residenti – Beneficiario non residente in perdita  
**Conclusioni Avv. Gen. 18 giugno 2026, n. C-241/25.** “8

Accordi internazionali – Direttiva Madre-Figlia – Certificazione tardiva – Validità – Condizioni  
**Cass., sez. trib. 7 maggio 2026, n. 13128.** “8

## IRES

IRES – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari –  
Assenza di abuso del diritto

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 107.**

**Pag. 9**

IRES – Intermediari finanziari – Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela  
per perdite attese – Chiarimenti

**Ris. Agenzia delle entrate 24 giugno 2026, n. 24**

**“9**

## REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione –  
Regime di esenzione

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 104.**

**“10**

Redditi di capitali – Dividendi di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva – Scomputo del credito  
per le imposte estere

**Corte di Giust. Trib. Reg. Lombardia 11 maggio 2026, n. 1013/9/26.**

**“11**

## REDDITI DI IMPRESA

ACE – Riduzione della base imponibile per investimenti in titoli e valori mobiliari – Polizze assicurative –  
Esclusione

**Corte di Giust. Trib. II Lombardia, 10 aprile 2026, n. 767/6/26.**

**“11**

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Competenze erogate ad un soggetto non residente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”,  
di **F. DELLI FALCONI e G. CHIARANDA**

**“11**

“Il meccanismo del *sell to cover* non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente”  
di **G. RENELLA**

**“12**

“*Welfare* aziendale e produttività tra nuove esenzioni, rimodulazioni e nodi temporali da sciogliere”,  
di **G. SBAGAGLIA**.

**“13**

Tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali  
regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili –  
Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Applicabilità a premio erogato in forma  
di *benefit* aziendale

**Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2026, n. 22/E.**

**“14**

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Il conferimento a realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale sociale”,  
di **G. CARBONE**.

**“15**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| “I profili tributari della scissione mediante scorporo all’indomani delle modifiche apportate all’art. 173, TUIR da D.Lgs. n. 192 del 2025: tra passi in avanti e perduranti incoerenze sistematiche”,<br>di <b>G. CORASANITI</b> . | <b>Pag. 16</b> |
| “Nozione di gruppo societario ai fini della libera circolazione delle perdite”, di <b>G. FERRANTI</b> .                                                                                                                             | <b>“17</b>     |
| “Operazioni straordinarie e transizioni contabili tra neutralità e riallineamento dei valori”,<br>di <b>G. RUSSETTI</b> .                                                                                                           | <b>“19</b>     |
| “ <i>Badwill</i> a conto economico a rateizzazione obbligatoria per i soggetti IAS/IFRS <i>adopter</i> ”, di <b>V. RUSSO</b>                                                                                                        | <b>“20</b>     |
| “Libera circolazione delle perdite e operazioni straordinarie infragruppo”, di <b>V. RUSSO</b> .                                                                                                                                    | <b>“21</b>     |

## **IVA**

IVA – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima.

**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2026, n. 128** **“22**

IVA – Obblighi formali – Dichiarazione annuale – Liquidazioni di gruppo – Art. 73, DPR n. 633 del 1972 – Società controllante – Possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% - possesso di quote in via diretta e in via indiretta – Art. 2, DM 13 dicembre 1979 – Controllo indiretto – Possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata – Somma di quote o di azioni possedute da più società direttamente controllate – Ammissibilità

**Cass., sez. trib. 25 maggio 2026, n. 16016.** **“23**

IVA – Soggetti e base imponibile – Soggetti passivi – Gruppo di Società – Art. 73, DPR n. 633 del 1972, comma 3 – Individuazione – Art. 2, DM 13 dicembre 1979 – Partecipazioni superiori al 50% del capitale detenute dall’ente o società controllante ovvero da altra società da essa controllata – Società interposte – Società capogruppo – Detenzione integrale di due società interposte – Ciascuna di esse – Quota del 37,5% di società partecipata – Conseguenza – Potere partecipativo del 75% del capitale di ciascuna società partecipata – Unico centro di imputazione – Liquidazione IVA di gruppo – Ammissibilità

**Cass., sez. trib. 28 maggio 2026, n. 16745.** **“23**

IVA – Servizi di gestione di mutui concessi da un istituto bancario – Cessione ad una finanziaria controllata - Imponibilità

**Trib. Dell’UE del 17 giugno 2026, n. T-184/25** **“24**

## **IRAP**

IRAP – Dividendi distribuiti da società figlie residenti a società madri residenti – Banche ed altri enti e società finanziari – Assoggettamento in misura superiore al 5% - Illegittimità

**Cass., sez. trib. 3 giugno 2026, n. 17650.** **“24**

## **TRUST**

*TRUST* – Titolarità effettiva – Mandati fiduciari – Interesse legittimo all’accesso

**Corte di Giust. UE 21 maggio 2026, cause nn. C-684/24 e C-685/24.** **“25**

*Trust* – Beneficiari individuati – Nozione – Discrezionalità del *trustee* – Esclusione

**Cass., sez. trib. 3 maggio 2026, n. 12381.** **“25**

**VARIE**

“Il recepimento della Direttiva DAC 8 accende i riflettori sul complesso comparto delle cripto-attività”,  
di **T. GASPARRI**.

**“26**

## Legislazione 3 2026

**Legge 22 maggio 2026, n. 88:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (in GU 22 maggio 2026, n. 117)

\*\*\*\*\*

La legge, in vigore dal 23 maggio 2026, converte, con modificazioni, il D.L. n. 38/2026.

La conversione recepisce le disposizioni del D.L. n. 42/2026 (recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali), il quale viene, pertanto, abrogato. Per quanto di interesse, nessuna modifica è stata effettuata in sede di conversione alle disposizioni fiscali riguardanti (i) la rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di acquisto di un'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali (art. 3), (ii) il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e delle regime PEX per i soggetti IRES (art.11), (iii) la modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 12), già oggetto di segnalazione nel n. 2/2026 dell'Osservatorio tributario.

**Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117:** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi” (in S.O. n. 26 alla GU 3 luglio 2026 n. 152)

\*\*\*\*\*

È stato approvato il nuovo Testo Unico in materia di imposte sui redditi (TUIR), le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Il provvedimento costituisce una ricognizione e coordinamento delle vigenti norme in materia di imposte sui redditi.

Tale Testo unico si aggiunge a quelli già approvati nel 2024 (Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali; Testo Unico dei tributi erariali minori; Testo Unico della giustizia tributaria), nel 2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione; Testo Unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) e nel primo trimestre 2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto), tutti in vigore dal 1° gennaio 2027.

## **ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**

### **Dottrina**

**“Controllo contabile e Governo del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo: i nuovi requisiti previsti dal legislatore alla luce della prassi dell’Agenzia delle entrate”** di G. CAMURRI e L. NOBILE, in La Gest. Straord. Impr. 2/2026, pag. 83

L’articolo affronta il tema del rapporto tra controllo contabile e gestione del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo, evidenziando come le recenti modifiche normative abbiano rafforzato il legame tra sistemi di controllo interno, contabilità e compliance tributaria. Gli AA. osservano che il legislatore e l’Agenzia delle entrate attribuiscono oggi un’importanza crescente all’affidabilità del dato contabile, poiché da esso dipende direttamente la corretta determinazione delle imposte, soprattutto in un sistema fondato sul principio della derivazione rafforzata, in cui il reddito fiscale deriva in larga misura dal bilancio.

In questo contesto, i modelli di controllo già utilizzati nelle società quotate o nei gruppi internazionali, come il modello previsto dalla legge 262/2005 o il sistema SOX statunitense, vengono considerati un punto di riferimento naturale anche per il *Tax Control Framework* (TCF). Tali modelli, nati originariamente per garantire l’affidabilità dell’informativa finanziaria e tutelare gli investitori, sono infatti basati su controlli strutturati e formalizzati che possono essere utili anche nella prevenzione dei rischi fiscali.

Poiché non tutte le imprese dispongono di strutture organizzative così evolute, gli AA. ritengono che l’accesso al regime di adempimento collaborativo non possa essere subordinato all’adozione di sistemi di controllo estremamente complessi e onerosi, soprattutto per le imprese di dimensioni minori. Il requisito richiesto dal legislatore deve quindi essere interpretato secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza: ciò che conta non è replicare integralmente i modelli “262” o “SOX”, ma costruire un sistema di controlli coerente, formalizzato e adeguato alla realtà aziendale. Gli AA. propongono quindi un approccio pragmatico che consiste nel partire dalla mappatura dei processi aziendali già effettuata nell’ambito del TCF per individuare i processi contabili che hanno maggiore rilevanza fiscale e introdurre in tali aree specifici “*key controls*”, cioè controlli chiave finalizzati a prevenire errori o anomalie.

Gli AA. si soffermano sia agli aspetti di governance, sia ai controlli operativi. Sul piano organizzativo, viene evidenziata l’importanza di definire ruoli e responsabilità chiare, adottare *policy* contabili e fiscali formalizzate e garantire un costante coordinamento tra funzione amministrativa e funzione fiscale. Anche la formazione del *management* viene considerata essenziale per diffondere una cultura della correttezza dell’informativa finanziaria.

Dal punto di vista operativo, i controlli dovrebbero riguardare soprattutto le aree più sensibili della contabilità, come il ciclo attivo e il ciclo passivo. Nel ciclo attivo, ad esempio, occorre presidiare la corretta rilevazione dei ricavi, la competenza temporale, l’applicazione delle regole IVA e la coerenza tra fatturazione elettronica e registrazioni contabili. Nel ciclo passivo, invece, assumono rilievo i controlli sulla deducibilità dei costi, sull’inerenza e sulla corretta classificazione delle spese. Particolare attenzione deve essere riservata ai costi più delicati, come consulenze, operazioni infragruppo o sponsorizzazioni, che richiedono un’adeguata documentazione a supporto.

Una parte importante dell’articolo è dedicata anche al rischio interpretativo derivante dalle scelte contabili. Gli AA. osservano che molte valutazioni di bilancio implicano margini di discrezionalità tecnica e possono produrre effetti fiscali significativi. Errori nella contabilizzazione di leasing, rimanenze, accantonamenti o contratti pluriennali non incidono soltanto sulla correttezza del bilancio, ma possono generare contestazioni fiscali, sanzioni e, nei casi più gravi, anche responsabilità penali tributarie. Per questo motivo il sistema di controllo deve prevedere procedure

di escalation, consultazione di esperti e formalizzazione delle decisioni assunte, così da garantire la tracciabilità delle valutazioni effettuate.

Gli AA. evidenziano come i controlli contabili e quelli fiscali tendano ormai a sovrapporsi sempre di più. In molti casi, infatti, i controlli già presenti all'interno del TCF sono in grado di presidiare contemporaneamente sia il rischio fiscale sia quello contabile. Di conseguenza, l'obiettivo non dovrebbe essere quello di moltiplicare i controlli, ma piuttosto di valorizzare e coordinare quelli già esistenti, evitando duplicazioni inutili e costruendo un sistema integrato, calibrato sulle caratteristiche e sulla complessità della singola impresa. (EM)

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accertamento – Statuto dei diritti del contribuente – Regole procedurali per le istanze di consulenza giuridica presentate ai sensi dell'articolo 10-*octies* della legge 27 luglio 2000, n. 212**

Prov. Agenzia delle entrate 8 giugno 2026, n. 171016, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate, mediante il provvedimento in commento, ha dettato le regole operative relative al servizio di consulenza giuridica. La consulenza giuridica è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti su questioni fiscali di carattere generale.

Il provvedimento chiarisce alcuni punti importanti relativi alla procedura di presentazione.

Possono accedervi le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, gli enti pubblici, le Regioni e gli enti locali e le amministrazioni di Stato.

L'istanza deve essere presentata tramite PEC o tramite un futuro servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Per i non residenti, invece, viene prevista la possibilità di utilizzare una apposita email ordinaria.

Competenti a ricevere la domanda sono le Direzioni regionali per le associazioni, gli Ordini professionali e gli enti operanti a livello regionale, mentre la Divisione Contribuenti per soggetti nazionali e non residenti.

In caso di presentazione dell'istanza a un Ufficio diverso da quello competente, l'Ufficio ricevente la trasmette all'Ufficio competente. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente.

Nella domanda il legale rappresentante del soggetto istante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza, alla data di presentazione dell'istanza, dell'esistenza di attività di controllo in corso, o comunque, non ancora definite, mediante ravvedimento, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione o a seguito di giudicato, nei riguardi dell'istante nonché dei propri associati o rappresentati sulla medesima questione interpretativa oggetto dell'istanza.

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle entrate si impegna a fornire risposta all'istanza di consulenza giuridica entro 120 giorni dalla sua ricezione da parte dell'ufficio competente.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

### **Dottrina**

**“Le modifiche al Commentario OCSE e la normativa sulla deducibilità degli interessi”** di D. AVOLIO, M. BELLINI e R. BONINO, ne Il fisco 19/2026, pag. 1730

L'articolo analizza le recenti modifiche apportate dall'OCSE al Commentario del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, con particolare attenzione al rapporto tra disciplina del *transfer pricing* e norme nazionali sulla deducibilità degli interessi passivi.

Gli AA. spiegano che il nuovo Commentario chiarisce come la deducibilità degli interessi e delle altre spese resti materia di competenza degli ordinamenti interni degli Stati, purché le norme domestiche siano applicate in modo coerente con le Convenzioni internazionali. In sostanza, il *transfer pricing* serve a stabilire se i rapporti economici infragruppo rispettino il principio di libera concorrenza ("*arm's length*"), ma non disciplina direttamente le limitazioni fiscali nazionali alla deducibilità dei costi.

L'OCSE precisa inoltre che il mancato riconoscimento fiscale di interessi o altre spese, derivante da norme interne, non costituisce automaticamente una doppia imposizione economica tale da imporre un aggiustamento corrispondente ai sensi dell'art. 9 del Modello OCSE,

Gli AA. approfondiscono poi il tema della deducibilità degli interessi passivi nel diritto italiano. Viene ricordato che l'art. 96 del TUIR limita la deduzione degli interessi, ma lascia priorità alle regole di *transfer pricing* previste dall'art. 110, comma 7, TUIR. Ciò significa che, se gli interessi vengono rettificati perché non conformi al principio di libera concorrenza, la quota eccedente diventa definitivamente indeducibile e non può essere recuperata tramite i meccanismi ordinari di riporto previsti dall'art. 96.

Ampio spazio è dedicato anche al problema della distinzione tra debito e capitale ("*debt/equity*"). Le Linee Guida OCSE richiedono infatti di verificare se un finanziamento infragruppo debba essere qualificato come vero prestito oppure come apporto di capitale mascherato. A tal fine assumono rilievo diversi elementi: finalità del finanziamento, durata, tasso di interesse, modalità di rimborso, garanzie, solvibilità del debitore e comportamento concreto delle parti.

Gli AA. richiamano inoltre la posizione dell'Agenzia delle entrate italiana nelle operazioni di *leveraged buy out* (LBO). Secondo l'Amministrazione finanziaria, un finanziamento soci può essere riqualficato come capitale quando presenta caratteristiche simili a quelle di un conferimento, ad esempio se il rimborso è subordinato al soddisfacimento dei creditori terzi oppure se gli interessi seguono le stesse restrizioni previste per i dividendi.

Viene poi affrontato il tema dei finanziamenti infragruppo infruttiferi ("a tasso zero"). La Corte di Cassazione, in alcune pronunce recenti, ha riconosciuto che tali finanziamenti possono essere giustificati da valide ragioni economiche di gruppo, come la necessità di sostenere società controllate in difficoltà finanziaria senza aggravare ulteriormente la loro situazione patrimoniale. La giurisprudenza europea ha inoltre chiarito che gli Stati membri possono applicare regole antiabuso solo se rispettano il principio di proporzionalità e consentono al contribuente di dimostrare le ragioni commerciali dell'operazione.

Gli AA. esprimono una valutazione critica delle modifiche OCSE. A loro avviso, il nuovo Commentario rischia di incentivare gli Stati a utilizzare norme domestiche sulla deducibilità delle spese per sottrarre certe controversie all'ambito del *transfer pricing* e quindi alle procedure amichevoli internazionali (MAP). Il problema emerge soprattutto nei servizi infragruppo: molte amministrazioni fiscali contestano la deducibilità dei costi sostenendo la mancanza di beneficio per la società ricevente e qualificano la questione come tema interno di "inerenza", anziché come problema di *transfer pricing*.

Gli AA. sostengono quindi che l'OCSE dovrebbe chiarire espressamente che tutte le controversie che incidono sull'attribuzione degli utili tra imprese associate devono rientrare nell'ambito degli artt. 9 e 25 del Modello OCSE, garantendo così l'accesso alla procedura amichevole e una maggiore tutela contro la doppia imposizione. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Accordi internazionali – Elenco dei Paesi collaborativi - Aggiornamento**

Prov. del Min. dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2026, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Il provvedimento congiunto del Direttore generale delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, reca il consueto aggiornamento su base annuale delle liste degli Stati e territori contenute

negli Allegati C e D del DM 28 dicembre 2015, il quale ha a suo tempo approvato le disposizioni attuative della disciplina dello scambio di informazioni dei conti finanziari su scala mondiale con lo strumento tecnico del *Common Reporting Standard*.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

#### **Accordi internazionali – Esenzione da ritenuta sui dividendi**

Cass., sez. trib. 1° giugno 2026, n. 17347, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Ai fini del rimborso dell'imposta italiana sui dividendi, il requisito della soggezione all'imposta è da intendersi nel senso del generale e astratto assoggettamento a imposizione del beneficiario nel proprio Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta.

Il ricorso a pratiche abusive deve essere debitamente provato da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve accertare gli elementi costitutivi della condotta illecita.

### **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

## **Dottrina**

**“Redditi conseguiti all'estero e credito per imposte estere da parte di soggetto che beneficia della *pex* in Italia”** di A. CROSTI e S. VIGNOLI, in Fisc. e comm. Int. 4/2026, pag. 13

Gli AA. analizzano la Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 101/2025 sul credito d'imposta per imposte estere quando una società italiana realizza una plusvalenza all'estero, tassata anche in Francia, ma soggetta in Italia al regime *PEX*, quindi imponibile solo per il 5%.

Il caso riguarda una società italiana che cede una partecipazione totalitaria in una società francese. La plusvalenza è imponibile sia in Francia sia in Italia in base alla Convenzione Italia-Francia. In Italia, però, la *PEX* esenta il 95% della plusvalenza: su una plusvalenza di 1.000.000 euro, la base imponibile italiana è 50.000 euro e l'IRES dovuta è 12.000 euro.

La questione centrale è se le imposte pagate in Francia possano essere detratte integralmente fino a concorrenza dell'imposta italiana, oppure se vadano ridotte proporzionalmente alla quota imponibile in Italia.

Secondo il contribuente, l'Italia dovrebbe riconoscere un credito fino a 12.000 euro, cioè fino all'imposta italiana dovuta sulla plusvalenza. In questo modo il debito fiscale italiano sarebbe azzerato e resterebbe solo la tassazione francese.

Secondo l'Agenzia delle entrate, invece, si applica l'art. 165, comma 10, TUIR e quindi poiché la plusvalenza concorre al reddito italiano solo per il 5%, anche l'imposta francese detraibile deve essere ridotta al 5%. Se in Francia sono state pagate imposte per 30.000 euro, il credito riconosciuto in Italia è solo 1.500 euro. Il contribuente deve quindi pagare ancora 10.500 euro in Italia, con tassazione complessiva pari a 40.500 euro.

Gli AA. criticano questa posizione, sostenendo che la Convenzione Italia-Francia non prevede espressamente una riduzione proporzionale dell'imposta estera. L'art. 24 della Convenzione limita il credito alla quota di imposta italiana riferibile al reddito estero, ma non dice che l'imposta francese debba essere “falcidiata” in proporzione alla quota imponibile italiana.

Viene evidenziato quindi un possibile contrasto tra norma interna italiana e norma convenzionale. Secondo gli AA., quando la Convenzione non prevede espressamente la riduzione *pro-rata*, dovrebbe prevalere la norma pattizia, in quanto speciale e superiore alla disciplina interna.

Viene effettuato il confronto tra il caso delle plusvalenze PEX con quello dei dividendi esteri, evidenziando che anche per i dividendi, l'Agenzia applica la stessa logica: se il dividendo è imponibile in Italia solo per il 5%, anche il credito per le imposte estere viene riconosciuto solo per il 5%. Gli AA. ritengono che anche questa impostazione possa generare doppia imposizione.

Un argomento importante riguarda le convenzioni più recenti stipulate dall'Italia, come quelle con Barbados, Panama, Hong Kong, Romania e Cipro. In questi trattati è inserita una clausola esplicita secondo cui il credito spetta solo pro-rata rispetto alla quota di reddito imponibile in Italia. Per gli AA., ciò dimostra che quando gli Stati vogliono applicare la falcidia lo scrivono espressamente; quindi non si dovrebbe presumere nei trattati più vecchi, come quello con la Francia.

Viene poi discusso il ruolo del Commentario OCSE. L'Agenzia tende a usarlo per sostenere che le modalità di calcolo del credito siano rimesse alle norme interne. Gli AA., però, osservano che il Commentario non ha valore vincolante e non giustifica chiaramente una riduzione automatica del credito. Inoltre, la finalità dei trattati è eliminare la doppia imposizione, non conservarla.

Gli AA. richiamano anche la giurisprudenza. Alcune decisioni delle Corti di giustizia tributaria, in particolare Trieste e Lombardia, hanno riconosciuto la prevalenza della Convenzione e la piena detraibilità dell'imposta estera quando il trattato non prevede la riduzione. Altre pronunce, invece, soprattutto in tema *patent box*, hanno ritenuto ragionevole l'applicazione dell'art. 165, comma 10. Il quadro giurisprudenziale, quindi, non è ancora uniforme.

In conclusione gli AA. ritengono che la posizione dell'Agenzia delle entrate sia troppo restrittiva e rischia di violare gli obblighi convenzionali. A loro avviso, nei casi in cui la Convenzione non preveda espressamente la riduzione del credito, l'imposta estera dovrebbe essere detraibile fino a concorrenza dell'imposta italiana riferibile al reddito estero. Questo eviterebbe che la PEX, nata come regime agevolativo, diventi indirettamente una causa di maggiore imposizione. (EM)

**“Indicazioni di prassi e giurisprudenza in materia di beneficiario effettivo”** di R. SPAZIANI, in La Gest. Straord. Impr. 2/2026, pag. 34

L'articolo esamina l'evoluzione del concetto di beneficiario effettivo nei flussi transfrontalieri, soprattutto dividendi, interessi e *royalties*. Il punto centrale è che non conta più solo chi riceve formalmente il pagamento, ma chi ne dispone realmente, ne sopporta i rischi, ne trae beneficio economico e può deciderne liberamente l'utilizzo.

Il beneficiario effettivo nasce come strumento *anti-treaty shopping*, cioè per evitare che soggetti interposti sfruttino indebitamente regimi fiscali favorevoli previsti da convenzioni, direttive UE o norme interne. L'approccio OCSE si è progressivamente spostato dalla forma alla sostanza: il percettore deve avere il diritto effettivo di usare e godere del reddito, senza obblighi di retrocessione o trasferimento ad altri.

Sul piano UE, l'articolo richiama la Direttiva “Interessi e Canoni” e la Direttiva “Madre-Figlia”. Quest'ultima non contiene una clausola espressa sul beneficiario effettivo, ma rinvia alle regole antiabuso, in particolare contro costruzioni artificiose prive di realtà economica e finalizzate a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

La giurisprudenza, soprattutto dopo le cosiddette “sentenze danesi” della Corte di Giustizia UE, ha chiarito che l'esenzione da ritenuta non può essere concessa in presenza di pratiche abusive. L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente indicare chi sia il vero beneficiario effettivo: può limitarsi a dimostrare, anche tramite indizi, che il percettore formale non lo è.

La Cassazione ha poi elaborato tre test principali: *substantive business activity test*: verifica se la società percettrice svolge un'attività reale o è una costruzione artificiosa; *dominion test*: accerta se il percettore ha il potere effettivo di disporre dei flussi, senza obblighi di ritrasferimento; *business purpose test*: valuta se la struttura ha una finalità economica reale o serve solo a ottenere un risparmio fiscale.

L'articolo evidenzia anche il possibile uso dell'approccio *look-through*: se un pagamento passa da una società interposta, non è automaticamente escluso il beneficio fiscale, purché si possa individuare, nella sostanza, un soggetto finale che avrebbe comunque diritto al regime favorevole. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate mantiene un'impostazione più restrittiva rispetto ad alcune aperture della Cassazione.

Quanto alla prassi amministrativa, l'Agenzia delle entrate si è progressivamente allineata alla logica sostanzialistica. In passato guardava soprattutto alla tassazione del reddito nello Stato del percettore; oggi considera elementi come struttura organizzativa, autonomia decisionale, gestione dei rischi, titolarità economica del reddito e genuinità dell'insediamento estero.

Un tema delicato riguarda le *holding* passive o statiche. L'Agenzia tende a guardarle con sospetto quando hanno struttura leggera, scarsa autonomia, assenza di personale o locali, oppure flussi finanziari speculativi in entrata e uscita. Tuttavia, viene riconosciuto che anche una *holding* pura può svolgere un'attività economica reale, se dotata di sostanza e coerenza funzionale.

In conclusione, il concetto di beneficiario effettivo non può essere definito in modo rigido e astratto: richiede sempre un'analisi caso per caso. Gli operatori devono quindi curare preventivamente la documentazione e la struttura delle operazioni, dimostrando coerenza, trasparenza, tracciabilità e sostanza economica.

Infine, l'articolo mette in guardia dal trasformare la clausola del beneficiario effettivo in una sorta di norma antielusiva generale. L'assenza dello *status* di beneficiario effettivo può essere un indizio di abuso, ma non coincide automaticamente con una pratica abusiva generale. Serve quindi un adeguato coordinamento tra i diversi livelli applicativi delle clausole di beneficiario effettivo e delle norme antiabuso unionali e domestiche evitando sovrapposizioni e incertezze applicative. (EM)

**“Corte di Cassazione sentenza n. 23842: esterovestizione e sede effettiva”** di G. TURRI, in La Gest. Straord. Impr. 4/2026, pag. 24

L'A. commenta la sentenza della Cassazione n. 23842/2025 che affronta il caso di una società portoghese con sede formale a Madeira, attiva nel rimorchio d'altura e nell'assistenza a piattaforme petrolifere. L'Agenzia delle entrate sosteneva che la società fosse in realtà gestita dall'Italia e quindi “esterovestita”, con conseguente attrazione in Italia della residenza fiscale e degli obblighi IVA.

La Cassazione respinge la tesi dell'Agenzia. Secondo la Corte, non basta dimostrare che alcuni impulsi gestionali o decisionali provengano dall'Italia: per contestare l'esterovestizione occorre provare che la società estera sia una costruzione di puro artificio, priva di effettiva sostanza economica. Se la società svolge all'estero un'attività reale, con organizzazione, personale, mezzi propri e autonomia gestionale, non può essere qualificata come esterovestita.

Il punto centrale è la nozione di sede effettiva. Essa non coincide necessariamente con la sede legale, ma con il luogo in cui si svolgono concretamente le attività direttive, amministrative e gestionali della società. Tuttavia, la Corte precisa che anche l'individuazione del luogo da cui partono le decisioni non è da sola sufficiente: serve una valutazione complessiva e sostanziale della realtà economica dell'ente.

La pronuncia valorizza il principio europeo della libertà di stabilimento. Costituire una società in un altro Stato membro per beneficiare di un regime fiscale più favorevole non è, di per sé, abusivo. L'abuso sussiste solo quando la struttura estera è fittizia, cioè non corrisponde a un'attività economica reale.

Un aspetto innovativo della sentenza è l'applicazione di questi principi anche in materia di IVA. L'Agenzia riteneva che, essendo la società effettivamente stabilita in Italia, le prestazioni ricevute dovessero essere territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. La Cassazione, negando l'esterovestizione, esclude anche la pretesa IVA in quanto se la società non è stabilita in Italia e non ha una stabile organizzazione italiana, non può essere trattata come soggetto passivo IVA italiano. L'articolo confronta poi questa decisione con altre sentenze della Cassazione del 20 giugno 2025, nn. 16605, 16606, 16607 e 16609, nelle quali la Corte era giunta a conclusioni diverse. In quei casi, relativi a una società sammarinese, era emerso che la sede effettiva e la reale destinazione dei beni erano in Italia; perciò la Cassazione aveva ritenuto applicabile l'IVA italiana. La differenza sta quindi nell'accertamento concreto dei fatti.

L'articolo approfondisce anche la disciplina dell'art. 73 TUIR. Dopo la riforma del D.Lgs. n. 209/2023, una società è fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel territorio dello Stato almeno uno dei seguenti elementi: sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale. La sede di direzione effettiva è intesa come il luogo in cui vengono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche della società.

Quanto all'onere della prova, il testo sottolinea che l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare con elementi oggettivi la natura artificiosa della struttura estera. Non sono sufficienti presunzioni generiche, rapporti di controllo con soggetti italiani, presenza di amministratori italiani o legami economici con l'Italia. Occorre provare l'assenza di una struttura reale all'estero e il concreto accentramento in Italia delle funzioni direttive.

L'articolo distingue inoltre l'esterovestizione dall'abuso del diritto. Una parte della giurisprudenza tende ad accostare i due concetti, ma l'A. evidenzia che l'esterovestizione può essere vista anche come violazione diretta delle norme sulla residenza fiscale, non necessariamente come abuso. Il tema resta comunque aperto e discusso.

Sul piano IVA, la riqualificazione di una società estera come soggetto residente in Italia può avere conseguenze pesanti: applicazione dell'IVA italiana, obblighi di regolarizzazione delle fatture, sanzioni per omessa dichiarazione, irregolare tenuta dei registri, mancata identificazione IVA e possibile diniego di rimborsi. Tuttavia, nel caso esaminato dalla Cassazione, tali conseguenze vengono escluse perché la società portoghese è ritenuta effettivamente operativa all'estero.

In conclusione, la sentenza n. 23842/2025 afferma un principio chiaro e cioè che l'esterovestizione non può essere fondata su automatismi o presunzioni, ma richiede un accertamento concreto della mancanza di sostanza economica della società estera. La libertà di stabilimento tutela anche scelte organizzative fiscalmente convenienti, purché corrispondano a una presenza reale e non a una struttura fittizia. (EM)

## **Giurisprudenza**

### Corte di Giustizia UE

#### **Accordi internazionali – Tassazione dei dividendi – Libera circolazione dei capitali – Ritenuta alla fonte su dividendi di origine nazionale percepiti da società non residenti – Beneficiario non residente in perdita**

Conclusioni Avv. Gen. 18 giugno 2026, n. C-241/25, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Confermando il responso di precedenti pronunce che hanno ravvisato il contrasto con la libertà di circolazione dei capitali delle legislazioni che prevedono comunque il prelievo di ritenute in uscita sui dividendi corrisposti a società non residenti anche se queste sono titolari di perdite fiscali, le Conclusioni affermano che la violazione di questa libertà fondamentale sussiste anche se lo Stato della fonte concede il differimento di tale imposizione se il socio non residente è in perdita, ma impone di quantificare la perdita secondo le regole della propria legislazione tributaria.

La posizione dell'Avvocato generale è quella per cui l'art. 63 del TFUE osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale una società non residente beneficiaria di dividendi assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte deve calcolare, per beneficiare del medesimo trattamento di quello previsto per le società residenti in situazione di perdita, la propria perdita secondo le norme fiscali dello Stato membro dell'imposizione alla fonte dei dividendi.

### Corte di Cassazione

#### **Accordi internazionali – Direttiva Madre-Figlia – Certificazione tardiva – Validità – Condizioni** Cass., sez. trib., 7 maggio 2026, n. 13128, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'esenzione da ritenuta sui dividendi pagati da una società italiana alla propria controllante residente nell'Unione europea è legittima anche se le certificazioni del percipiente non residente sono prodotte alla società italiana dopo il pagamento dei dividendi.

Come si ricorderà, l'art. 27-*bis* comma 3 del DPR 600/73, nel disciplinare il regime di esenzione del quale possono beneficiare le società madri non residenti, afferma che la documentazione attestante il possesso dei requisiti "deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili".

La tardiva trasmissione del certificato di residenza fiscale da parte della società madre estera non pregiudica il diritto a fare valere l'esenzione da ritenuta sui dividendi, se sussistono i requisiti previsti dall'art. 27-*bis* del DPR 600/73, e la previsione per cui la documentazione deve essere acquisita entro la data di pagamento dei dividendi è posta nell'interesse della società figlia residente, la quale può rinunciare, accettando la propria responsabilità in qualità di sostituto d'imposta.

## **IRES**

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Cessione di partecipazioni infragruppo e scissione di compendi immobiliari – Assenza di abuso del diritto**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 107, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha escluso l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto nel caso di specie che riguarda una complessa operazione finalizzata a separare due gruppi di soci e rappresentata da una cessione di una partecipazione in regime di "*participation exemption*" e nella scissione asimmetrica e non proporzionale della società cessionaria, con beneficiarie due entità appartenenti ad uno dei due gruppi.

Al riguardo, si conferma che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione, anche non proporzionale, non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altri termini, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all'operazione.

Nel caso di specie, si ritiene che l'applicazione del regime di neutralità fiscale ex art. 173 del TUIR non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto l'operazione ha come fine quello di permettere a ciascuno socio o gruppo di soci di possedere una propria holding, nella quale operare gli investimenti preferibili, e quello di gestire autonomamente il passaggio generazionale a favore di propri discendenti.

#### **IRES – Intermediari finanziari – Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Chiarimenti**

Ris. Agenzia delle entrate 24 giugno 2026, n. 24, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, commi da 56 a 58) che hanno disposto la deducibilità rateizzata in cinque periodi di imposta delle svalutazioni operate sui crediti verso la clientela classificati a *Stage 1* e a *Stage 2*, derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese ("ECL"). Si ricorda che le norme in argomento – che derogano alla regola generale di deducibilità per intero nell'esercizio di iscrizione - si applicano in via transitoria, per le svalutazioni operate nei periodi di imposta dal 2026 al 2029, e operano sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. Con la Risoluzione in argomento, l'Agenzia ha precisato che l'ammontare delle svalutazioni oggetto di rateizzazione deve essere assunto al netto delle rivalutazioni operate nel medesimo periodo di imposta.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Redditi di capitale – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Regime di esenzione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 104, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate attengono agli investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e Fondi pensione sulla base del regime di non imponibilità fiscale previsto dall'art. 1, commi 88-96, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

La norma citata regola le condizioni necessarie per esentare i redditi derivanti dai cd. investimenti qualificati, purché i suddetti soggetti destinino somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, a specifici investimenti finanziari agevolati.

Nella risposta in esame viene analizzato nel dettaglio l'impatto delle recenti modifiche normative – in particolare dell'art. 33, comma 1, L. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) e dell'art. 18, D.L. n. 95/2025 – sull'obbligo di destinazione di una quota di tali risorse ai Fondi di *venture capital* (FVC).

Le nuove norme, infatti, hanno ridisegnato le soglie percentuali minime obbligatorie da calcolare sul paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente. A seguito delle suddette modifiche tali redditi sono esenti a condizione che gli investimenti in quote di FVC siano almeno pari:

- per l'anno 2025 al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- per l'anno 2026, al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- a partire dall'anno 2027, al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Si precisa che, nel paniere di investimenti qualificati in relazione al quale deve essere calcolato il vincolo di investimento in FVC, devono essere computati solo gli investimenti qualificati ex art. 1 co. 89 della L. 232/2016 e non i PIR. Ne deriva che fondi pensione e casse previdenziali possono continuare a investire in PIR, beneficiando del relativo regime agevolato anche a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di investimento in FVC.

Viene inoltre chiarito che, in assenza di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente è possibile effettuare, limitatamente al primo anno, ulteriori investimenti fiscalmente agevolati senza essere obbligati a rispettare la soglia minima in FVC. L'obbligo di rispettare la soglia minima scatterà dall'anno successivo.

Con riguardo ai redditi degli investimenti qualificati relativi all'anno in cui è stata raggiunta la suddetta soglia, la risposta chiarisce che l'agevolazione si estende anche ai redditi degli investimenti effettuati nell'anno, prima del raggiungimento della soglia minima.

Si conferma che nel caso in cui nell'anno successivo la percentuale di investimento in FVC diminuisca per effetto di ulteriori investimenti qualificati, senza che sia incrementata anche la quota di investimenti in FVC, l'agevolazione viene mantenuta in relazione agli investimenti effettuati nel periodo precedente, ma non si estende agli investimenti qualificati effettuati nel periodo successivo.

Assumono rilevanza anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite veicoli societari.

### **Giurisprudenza**

#### **Corti di Giustizia Tributaria**

## **Redditi di capitale – Dividendi di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva – Scomputo credito per le imposte estere**

Corte. di Giust. Trib. Reg. Lombardia 11 maggio 2026, n. 1013/9/26, nel sito web. [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La sentenza ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, se l'imposizione sostitutiva è l'unico regime italiano applicabile ai dividendi di fonte estera, senza che sia data la possibilità di optare per l'imposizione ordinaria, l'imposta assolta all'estero è detraibile dall'imposta sostitutiva stessa.

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Giurisprudenza**

#### **Corti di Giust. Tributaria**

## **ACE – Riduzione della base imponibile per investimenti in titoli e valori mobiliari – Polizze assicurative – Esclusione**

Corte Giust. Trib. Il Lombardia, 10 aprile 2026, n. 767/6/26, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Gli investimenti in polizze assicurative non riducono la base ACE.

I prodotti assicurativi non rappresentano "titoli e valori mobiliari", in quanto la definizione di valori mobiliari si rinviene nell'art. 1, comma 1-*bis* del D.Lgs. 58/98 mentre i prodotti di investimento assicurativo sono invece disciplinati dall'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*3) del D.Lgs. 58/98.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

## **"Competenze erogate ad un soggetto non residente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro" di F. DELLI FALCONI e G. CHIARANDA', ne Il fisco 17/2026, pag. 1521**

L'articolo commenta criticamente la risposta ad interpello n. 1/2026 dell'Agenzia delle entrate, relativa alla tassazione delle somme corrisposte a un dirigente trasferito all'estero e divenuto fiscalmente non residente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Gli AA. partono dalla considerazione che nella mobilità internazionale del personale, la cessazione del rapporto di lavoro genera spesso problemi complessi di coordinamento fiscale, perché occorre stabilire quale Stato abbia il diritto di tassare le somme erogate al lavoratore, soprattutto quando tali importi si riferiscono a periodi di attività svolti in Paesi diversi. In questi casi entrano in gioco sia le regole interne italiane sia le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

L'analisi si concentra sul caso di un dirigente assunto da una società italiana e successivamente distaccato presso una consociata finlandese. Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva impugnato la cessazione del rapporto e la controversia era stata definita con un accordo conciliativo trilaterale tra il dirigente, la società italiana e quella finlandese. L'accordo prevedeva due principali voci economiche: un'indennità sostitutiva del preavviso e una somma molto più elevata qualificata come corrispettivo per la cessazione del rapporto e del distacco. Una parte dell'indennità di preavviso veniva pagata dalla società italiana, mentre il resto delle somme era corrisposto direttamente dalla società finlandese.

L'Agenzia delle entrate aveva ritenuto imponibile in Italia soltanto la quota dell'indennità di preavviso erogata dalla società italiana, escludendo invece dalla tassazione italiana le somme corrisposte dalla società finlandese. La conclusione dell'Amministrazione si fondava soprattutto sull'art. 23, comma 2, lett. a), del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi percepiti alla cessazione del rapporto quando sono pagati da soggetti residenti italiani. Poiché nel caso concreto le somme principali erano state pagate dalla società finlandese, l'Agenzia ne aveva escluso la territorialità italiana.

Gli AA., però, ritengono questa ricostruzione poco convincente sotto più profili.

La prima critica riguarda la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. Essi ricordano che nel distacco internazionale il datore di lavoro rimane il soggetto distaccante, cioè la società italiana, mentre la società estera ospitante non diventa parte del rapporto di lavoro subordinato. Per questo motivo appare difficile sostenere che la consociata finlandese potesse assumere autonomamente obbligazioni economiche derivanti dalla cessazione del rapporto. Secondo gli AA., è molto più plausibile che la società finlandese abbia semplicemente effettuato pagamenti per conto della società italiana. Se così fosse, le somme dovrebbero essere considerate sostanzialmente erogate dal datore di lavoro residente in Italia, indipendentemente dal soggetto che materialmente ha effettuato il bonifico.

La seconda critica riguarda l'interpretazione dell'art. 23 del TUIR. Gli AA. sostengono che l'Agenzia abbia letto in maniera troppo rigida il criterio della residenza del soggetto erogatore, trattandolo quasi come una regola esclusiva. A loro avviso, invece, il comma 2 dell'art. 23 non sostituisce il criterio generale del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa previsto dal comma 1, ma vi si aggiunge.

In altre parole, anche quando il pagamento proviene formalmente da un soggetto estero, occorrerebbe comunque verificare se il reddito sia collegato, almeno in parte, ad attività lavorativa svolta in Italia. L'Agenzia, invece, avrebbe escluso automaticamente la tassazione italiana soltanto perché il pagamento proveniva dalla società finlandese, senza approfondire il collegamento sostanziale tra quelle somme e il lavoro svolto nel territorio italiano.

Gli AA. evidenziano inoltre una certa incoerenza rispetto alla precedente prassi dell'Agenzia delle entrate. In passato, infatti, l'Amministrazione aveva più volte sostenuto che le somme percepite alla cessazione del rapporto costituiscono redditi "a maturazione progressiva", cioè emolumenti che maturano lungo tutta la durata del rapporto di lavoro e che quindi devono essere ripartiti tra i diversi Stati nei quali il lavoratore ha prestato attività. Questo orientamento era stato applicato non solo al TFR, ma anche all'indennità sostitutiva del preavviso, agli incentivi all'esodo e persino ai compensi per patti di non concorrenza.

Nel caso dell'interpello n. 1/2026, invece, l'Agenzia sembra abbandonare questa logica proporzionale per attribuire rilievo decisivo alla mera provenienza formale del pagamento.

Nelle conclusioni, gli AA. mettono in guardia dai possibili effetti pratici di questa impostazione. Se si accettasse il principio secondo cui basta che le somme vengano pagate da una società estera per escludere la tassazione italiana, si rischierebbe di aprire spazi a comportamenti elusivi nei gruppi multinazionali, specialmente nelle situazioni di distacco internazionale. Per questo motivo, gli AA. propongono una lettura più sistematica dell'art. 23 TUIR, fondata non soltanto sul soggetto che materialmente esegue il pagamento, ma soprattutto sul collegamento economico e sostanziale delle somme con il rapporto di lavoro svolto, anche in parte, in Italia. (EM)

**“Il meccanismo del *sell to cover* non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente”**  
di G. RENELLA, ne Il fisco 15/2026, pag. 1397

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 658, ha stabilito che in caso di vendita di una parte delle azioni assegnate (nel caso esaminato da una controllata estera) ad un dipendente residente in Italia per effetto della maturazione (c.d. *vesting*) di *Restricted Stock Units* (RSU) che era stata disposta al *broker* per pagare le imposte (estere) scaturenti dalla suddetta assegnazione (meccanismo del c.d. *sell to cover*), il ricavato non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, ancorché nella busta paga (estera) lo stesso ricavato sia stato indicato come reddito figurativo.

È, pertanto, risultato soccombente l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che aveva, invece, ritenuto come fiscalmente rilevante in Italia (Paese della residenza del contribuente) il valore

figurativo riportato nella busta paga in applicazione della normativa fiscale estera (Regno Unito - Paese della fonte), idoneo ad assorbire la tassazione locale dovuta sulle azioni. Di fatto, il ricavato della vendita delle azioni altro non è che la somma di denaro che il dipendente/sostituito mette a disposizione del datore/sostituto d'imposta per l'assolvimento delle ritenute.

L'A. ha osservato come la sentenza esaminata, seppure di primo grado, ha il pregio di inquadrare correttamente il meccanismo c.d. *sell to cover*, superando equivoci interpretativi, come quelli in cui è incorso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate che aveva elevato la contestazione. Lo stesso A. ha auspicato che tale pronuncia possa "disinnescare" un "filone" di contestazioni. (GR)

**"Welfare aziendale e produttività tra nuove esenzioni, rimodulazioni e nodi temporali da sciogliere"** di G. SBAGAGLIA, ne Il fisco 16/2026, pag. 1433

L'articolo analizza le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e dal decreto correttivo IRPEF del 2025 in materia di welfare aziendale, evidenziando come il legislatore abbia scelto di rafforzare alcuni strumenti già esistenti senza modificare radicalmente l'impianto normativo di riferimento.

Tra gli interventi più significativi vi è certamente l'innalzamento della soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici. L'A. ricostruisce dapprima la disciplina vigente, ricordando che il TUIR distingue tra somministrazione diretta del vitto, servizi sostitutivi di mensa e indennità sostitutive. In particolare, i buoni pasto rientrano nella seconda categoria e beneficiano di una soglia di esenzione giornaliera. La Legge di bilancio 2026 porta tale soglia da 8 a 10 euro per i buoni elettronici, lasciando invariato il limite di 4 euro previsto per quelli cartacei. Secondo l'A., questa scelta rappresenta il consolidamento di una politica fiscale che negli ultimi anni ha privilegiato sempre più gli strumenti digitali, considerati più sicuri e tracciabili. L'intervento non ha carattere temporaneo ma strutturale e produce effetti sia sul piano fiscale sia su quello previdenziale, poiché il principio di armonizzazione tra imponibile fiscale e contributivo comporta che quanto escluso da tassazione venga automaticamente escluso anche dalla contribuzione previdenziale. L'articolo dedica inoltre ampio spazio alla natura giuridica dei buoni pasto, qualificandoli come documenti di legittimazione che consentono al lavoratore di ottenere presso esercizi convenzionati alimenti e bevande per un valore pari all'importo nominale del ticket. Proprio questa particolare natura giuridica impedisce di assimilare i buoni pasto ai fringe benefit: di conseguenza, l'eventuale eccedenza rispetto alla soglia di esenzione concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Una seconda importante novità riguarda la previdenza complementare. La Legge di bilancio 2026 aumenta infatti il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione complementari, che passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro annui. L'A. sottolinea come la modifica si inserisca nella più ampia strategia volta a incentivare forme integrative di tutela previdenziale, coerentemente con gli obiettivi indicati dalla legge delega per la riforma fiscale. L'intervento non modifica i requisiti soggettivi o oggettivi già previsti dalla disciplina precedente, ma amplia semplicemente la quota deducibile. Tuttavia, la norma presenta una criticità interpretativa perché se da un lato si afferma che le modifiche operano dal periodo d'imposta 2026, dall'altro si stabilisce che esse trovano applicazione dal 1° luglio 2026. Secondo l'A. considerando che l'IRPEF è un'imposta annuale fondata sul principio di unitarietà del periodo d'imposta, sarebbe più coerente ritenere applicabile il nuovo limite all'intero anno 2026, pur nel rispetto delle condizioni temporali previste dalla legge.

L'articolo esamina poi la nuova disciplina dei premi di produttività. Per il biennio 2026-2027 l'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili viene ridotta all'1%, mentre il limite massimo dell'importo agevolabile viene elevato a 5.000 euro. L'A. ricorda che il beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente abbiano percepito redditi non superiori a 80.000 euro e che la corresponsione dei premi deve essere collegata a incrementi verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, individuati dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Particolare attenzione viene dedicata alla possibilità di convertire il premio monetario in prestazioni di welfare aziendale: in tale ipotesi il valore convertito non è assoggettato né all'imposta sostitutiva né alla tassazione ordinaria, purché siano rispettati i limiti previsti per le singole categorie di *benefit*.

L'A. si sofferma sulla ridefinizione della nozione di "familiare" introdotta dal D.Lgs. n. 192 del 2025. Viene ricostruita l'evoluzione normativa ricordando che la disciplina originaria richiama i soggetti indicati nell'art. 433 del codice civile, mentre la Legge di bilancio 2025 aveva ristretto l'ambito ai soli ascendenti conviventi. Il correttivo IRPEF interviene nuovamente ampliando la categoria dei familiari rilevanti, ma subordinando il riconoscimento dei benefici fiscali alla presenza della convivenza oppure alla percezione di assegni alimentari non derivanti da provvedimenti giudiziari. Proprio il concetto di convivenza costituisce il principale nodo interpretativo affrontato dall'A.

Richiamando la normativa sulle unioni civili e numerosi orientamenti giurisprudenziali, egli sostiene che la convivenza non debba essere intesa in senso meramente materiale come semplice coabitazione, ma come stabile comunanza di vita caratterizzata da reciproca assistenza morale e materiale. In questa prospettiva la dichiarazione anagrafica non avrebbe valore costitutivo, ma soltanto probatorio, rappresentando uno dei possibili mezzi attraverso cui dimostrare l'esistenza del rapporto di convivenza.

L'A. affronta inoltre il tema degli assegni alimentari, osservando che il legislatore non ne fornisce una definizione specifica e che pertanto essi devono essere interpretati come forme spontanee di sostegno economico tra familiari. Anche in questo caso la prova potrebbe essere fornita mediante autocertificazione e altra documentazione idonea. Particolare rilievo assume poi la scelta del legislatore di attribuire efficacia retroattiva alla nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale retroattività potrebbe infatti generare situazioni problematiche: da un lato lavoratori che non hanno potuto beneficiare di determinate prestazioni di *welfare* per familiari che oggi rientrano nella nuova definizione; dall'altro lavoratori che hanno fruito di *benefit* per soggetti privi del requisito della convivenza e per i quali potrebbe rendersi necessario un recupero delle imposte e dei contributi non versati. L'A. suggerisce alle imprese di verificare attentamente i propri piani di *welfare* e di procedere, se necessario, alle opportune regolarizzazioni fiscali e contributive.

Nella parte conclusiva viene affrontata una questione ancora controversa: il trattamento fiscale dei servizi di *baby-sitting* nell'ambito dei piani di *welfare* aziendale. L'articolo ricorda che la normativa vigente include tra i servizi esclusi da tassazione quelli relativi all'educazione e all'istruzione dei familiari, comprendendo anche ludoteche, centri estivi e invernali. In passato l'Agenzia delle entrate aveva interpretato la disposizione in modo ampio, ritenendo che anche il *baby-sitting* potesse beneficiare del regime agevolato. Successivamente, tuttavia, la stessa Amministrazione finanziaria ha assunto una posizione più restrittiva, sostenendo che tali servizi dovrebbero essere collegati a iniziative inserite nei piani dell'offerta formativa scolastica. L'A. critica questa interpretazione, osservando che né il dato letterale né la struttura della norma sembrano imporre un collegamento necessario con il contesto scolastico. A suo avviso, una lettura sistematica della disposizione dovrebbe consentire di includere il *baby-sitting* tra i servizi di *welfare* esenti da imposizione, purché finalizzati alla cura e alla crescita dei minori. Proprio per la presenza di orientamenti contrastanti, egli conclude auspicando un intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria che garantisca maggiore certezza applicativa agli operatori. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

**Tassazione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili – Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Applicabilità al premio erogato in forma di *benefit* aziendale.**

Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2026, n. 22/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia ha chiarito che il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili trova applicazione anche nelle ipotesi di erogazione del premio in forma di *benefit* aziendale.

La disciplina della detassazione è contenuta nell'art. 1, commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale

del 10% ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, titolari – nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili – di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro (salvo espressa rinuncia del lavoratore).

Il legislatore è poi intervenuto più volte sull'aliquota e sull'importo massimo che può essere assoggettato a imposta sostitutiva. In ultimo, l'art. 1, commi 8 e 9, della Legge di bilancio 2026 ha previsto che per gli anni 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva venga ridotta all'1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro. È limitata, invece, al solo 2025 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

Il lavoratore ha inoltre la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i *benefit* non scontino alcuna tassazione, nei limiti ivi previsti.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate osserva che il comma 184 dell'art. 1 della L. 208/2015 nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, l'Agenzia ritiene che, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 184 – per l'erogazione del premio in forma di *benefit* aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

### **Dottrina**

**“Il conferimento a realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale sociale”** di G. CARBONE, in La Gest. Straord. Impr. 2/2026, pag. 43

L'articolo esamina una recente presa di posizione dell'Agenzia delle entrate, contenuta nella risposta a interpello n. 9 del 2026, relativa al regime del cosiddetto “realizzo controllato” disciplinato dall'art. 177, comma 2, del TUIR. Il tema affrontato riguarda la possibilità di applicare tale regime anche quando il conferimento di partecipazioni avviene senza aumento del capitale sociale della società conferitaria e senza emissione di nuove quote o azioni.

Tradizionalmente, il realizzo controllato viene utilizzato nelle operazioni di riorganizzazione societaria per evitare che il conferimento di partecipazioni generi immediatamente una plusvalenza imponibile. La norma consente infatti di assumere, come valore fiscale dell'operazione, non il valore normale delle partecipazioni trasferite, ma il valore corrispondente all'incremento patrimoniale registrato dalla società conferitaria. In questo modo si realizza una sorta di neutralità fiscale “indotta”, che permette di rinviare l'emersione della plusvalenza.

Il problema interpretativo nasce dal fatto che la norma, nella sua formulazione originaria, sembrava presupporre uno scambio effettivo di partecipazioni: il conferente doveva ricevere nuove quote o azioni della conferitaria a fronte del conferimento effettuato. Da qui l'orientamento più formalistico, secondo cui il regime non sarebbe applicabile nei casi in cui il conferimento venga imputato direttamente a riserva di patrimonio netto, senza aumento di capitale sociale. Secondo questa impostazione, in assenza di emissione di nuove partecipazioni non vi sarebbe un vero “scambio” rilevante ai fini dell'art. 177 TUIR.

L'Agenzia delle entrate, però, nella risposta analizzata dall'articolo, adotta una lettura più sostanziale ed economica della disciplina. Il caso concreto riguardava una persona fisica che possedeva integralmente due società, Alfa e Beta, e intendeva trasferire la partecipazione totalitaria detenuta in Alfa a favore di Beta. L'operazione sarebbe stata contabilizzata non mediante aumento del capitale sociale di Beta, ma tramite iscrizione dell'apporto direttamente a riserva. In pratica, il soggetto conferente non avrebbe ricevuto nuove quote, poiché era già socio unico della conferitaria.

L'Agenzia ha ritenuto che, in una situazione del genere, l'assenza di aumento di capitale non abbia reale rilevanza economica. Poiché il soggetto controllava integralmente sia la società conferita sia quella conferitaria prima e dopo l'operazione, l'emissione di nuove quote sarebbe stata soltanto un adempimento formale, privo di effettiva utilità sostanziale. Per questo motivo è stato riconosciuto comunque l'accesso al regime del realizzo controllato.

L'A. evidenzia come questa posizione rappresenti un'importante apertura interpretativa, perché valorizza la sostanza economica dell'operazione rispetto alla sua struttura civilistica. Tuttavia, l'A. invita a non estendere eccessivamente la portata della risposta dell'Agenzia. Il principio affermato sembra infatti limitato ai casi di controllo totalitario invariato, cioè alle ipotesi in cui il medesimo soggetto mantenga integralmente il controllo prima e dopo il conferimento. Non si tratta quindi di un via libera generalizzato a tutti i conferimenti imputati a riserva.

L'articolo si sofferma poi su alcune questioni ancora aperte. Una di queste riguarda gli effetti fiscali dell'operazione sulla stratificazione delle partecipazioni secondo il criterio LIFO. Nel caso tradizionale di aumento di capitale, le nuove quote ricevute costituiscono un nuovo "strato" fiscalmente rilevante. Nel conferimento a riserva, invece, non si genera una nuova partecipazione, ma aumenta il valore fiscale di quella già esistente. Questo potrebbe avere conseguenze importanti in caso di futura cessione delle quote o distribuzione di riserve.

Viene inoltre richiamato il possibile coordinamento con il regime della *participation exemption* per i soggetti IRES, nonché il rischio di contestazioni in termini di abuso del diritto qualora tali operazioni vengano utilizzate in modo strumentale.

In conclusione, l'A. considera la risposta n. 9/2026 un passaggio significativo nell'evoluzione interpretativa dell'art. 177 TUIR. L'Agenzia riconosce che, almeno nelle riorganizzazioni interne caratterizzate da controllo totalitario invariato, il realizzo controllato può applicarsi anche senza aumento di capitale sociale. Rimane però una soluzione circoscritta, che non elimina tutti i dubbi applicativi e che dovrà essere verificata in relazione a fattispecie diverse e più complesse. (EM)

**"I profili tributari della scissione mediante scorporo all'indomani delle modifiche apportate all'art. 173, TUIR da D.Lgs. n. 192 del 2025: tra passi in avanti e perduranti incoerenze sistematiche"** di G. CORASANITI, in Dir. Prat. Trib. 2/2026, pag. 413

L'a. analizza la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, istituto introdotto nel diritto societario italiano con il D.Lgs. n. 19 del 2023 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 88 del 2025, soffermandosi soprattutto sulle novità fiscali apportate all'art. 173 del TUIR dal D.Lgs. n. 192 del 2025.

Viene evidenziato innanzitutto come la scissione mediante scorporo rappresenti una nuova forma di riorganizzazione societaria che, pur appartenendo formalmente al *genus* della scissione, produce effetti molto simili a quelli del conferimento d'azienda. La caratteristica fondamentale consiste nel fatto che le partecipazioni della società beneficiaria non vengono attribuite ai soci della società scissa, ma sono attribuite alla stessa società scissa. Questo consente di isolare rami aziendali, creare *holding* o *sub-holding* e realizzare operazioni di ristrutturazione senza modificare la compagine sociale.

L'A. ricostruisce poi l'evoluzione della disciplina civilistica. In origine l'art. 2506.1 c.c. consentiva soltanto lo scorporo di una parte del patrimonio verso società di nuova costituzione. Tale formulazione aveva generato numerosi dubbi interpretativi, soprattutto riguardo alla possibilità di effettuare uno scorporo totale o di utilizzare società beneficiarie già esistenti. Il decreto correttivo del 2025 ha superato queste limitazioni, ammettendo sia il trasferimento dell'intero patrimonio sia l'utilizzo di società preesistenti, allineando così il sistema italiano agli ordinamenti europei più avanzati.

Sotto il profilo tributario, l'A. sottolinea che il legislatore ha scelto di disciplinare lo scorporo all'interno dell'art. 173 TUIR, cioè nella norma dedicata alle scissioni societarie. Questa scelta comporta l'applicazione del principio di neutralità fiscale e cioè il trasferimento dei beni non genera né plusvalenze né minusvalenze imponibili. I valori fiscali dei beni trasferiti si conservano in capo alla società beneficiaria, mentre la società scissa riceve partecipazioni con valore fiscale corrispondente al patrimonio netto trasferito.

L'A. mette in evidenza che la neutralità opera però in modo particolare: riguarda la società scissa e la beneficiaria, ma non i soci della scissa, che rimangono estranei all'operazione. Inoltre, la disciplina varia a seconda dell'oggetto dello scorporo. Se vengono trasferite aziende o partecipazioni che già possiedono i requisiti della *participation exemption*, il regime fiscale è più favorevole; se invece lo scorporo riguarda singoli beni, la neutralità si limita sostanzialmente alla continuità dei valori fiscali. Una parte centrale dell'articolo riguarda le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192 del 2025. Il legislatore ha esteso la neutralità fiscale anche agli scorpori effettuati a favore di società già esistenti, superando l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle entrate espresso nell'interpello n. 225 del 2025. Tuttavia, il nuovo regime introduce alcune limitazioni per evitare utilizzi elusivi dell'istituto, soprattutto nel caso dello scorporo di singoli beni seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute. Grande attenzione è dedicata anche alle operazioni transfrontaliere e, in particolare, alla trasformazione di una stabile organizzazione italiana di una società estera in una società controllata italiana ("*subsidiary*"). Il nuovo comma 15-ter.2 dell'art. 173 TUIR garantisce la neutralità fiscale di queste operazioni quando realizzate tramite scissione mediante scorporo, anche senza il mantenimento di una stabile organizzazione residua in Italia.

Secondo l'A., qui emerge però una forte incoerenza sistematica. Infatti, nel caso del conferimento d'azienda, l'Agenzia delle entrate continua a subordinare la neutralità fiscale al mantenimento delle partecipazioni nella contabilità della stabile organizzazione italiana. Ne deriva che due operazioni economicamente equivalenti — conferimento e scissione con scorporo — ricevono trattamenti fiscali differenti. L'A. critica apertamente questa asimmetria, ritenendola incompatibile con la logica delle riorganizzazioni transfrontaliere e con i principi europei di libertà di stabilimento.

Infine, l'articolo affronta i profili delle imposte indirette. La scissione mediante scorporo beneficia di un regime molto favorevole: imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, oltre all'esclusione dall'IVA. Ciò vale anche quando vengono trasferiti singoli beni o immobili, a differenza del conferimento di beni "*uti singuli*", che invece sconta normalmente imposizione proporzionale e IVA. Questa differenza rende lo scorporo uno strumento particolarmente conveniente per le riorganizzazioni societarie.

Nelle conclusioni, l'A. riconosce che il legislatore del 2025 ha migliorato notevolmente il coordinamento tra disciplina civilistica e fiscale, ma sottolinea che rimangono criticità importanti. Da un lato, occorrerà verificare come l'Amministrazione finanziaria applicherà la disciplina antiabuso alle operazioni di scorporo; dall'altro, permane la disparità di trattamento rispetto al conferimento d'azienda nelle operazioni internazionali di trasformazione della stabile organizzazione in *subsidiary*. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 192 del 2025 la scissione mediante scorporo consente, come detto, di realizzare una trasformazione neutrale della S.O. in *subsidiary*, senza la necessità di mantenere una stabile organizzazione e purché la società scissa sia residente in uno Stato UE o SEE. Nel caso del conferimento d'azienda, invece, la perdurante interpretazione amministrativa subordina la neutralità all'iscrizione della partecipazione nella contabilità della stabile organizzazione conferente. Ne deriva una asimmetria che appare difficilmente conciliabile con la *ratio* unitaria delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere e con l'obiettivo, perseguito anche a livello unionale, di favorire la libertà di stabilimento e la neutralità fiscale delle ristrutturazioni aziendali.

Secondo l'A. sarebbe necessario un ulteriore intervento normativo per garantire piena coerenza sistematica e neutralità fiscale tra strumenti economicamente equivalenti. (EM)

**“Nozione di gruppo societario ai fini della libera circolazione delle perdite”** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 4/2026, pag. 307

L'articolo esamina in modo approfondito la nuova disciplina introdotta dall'art. 177-ter del TUIR, inserito dal D.Lgs. n. 192/2024 nell'ambito della riforma fiscale. La norma interviene sul tema del riporto e della circolazione delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie infragruppo, modificando in maniera significativa l'approccio tradizionale del legislatore tributario.

Storicamente, il sistema italiano ha sempre guardato con sospetto alla trasferibilità delle perdite fiscali tra soggetti diversi, per evitare fenomeni elusivi legati al cosiddetto “commercio di bare fiscali”. L'idea di fondo era che una società priva di reale vitalità economica ma dotata di perdite pregresse

potesse essere acquistata da altri operatori esclusivamente per sfruttare il beneficio fiscale derivante dalla compensazione con utili futuri. Per questo motivo gli artt. 84, 172 e 173 del TUIR avevano introdotto limiti e *test* di vitalità finalizzati a impedire compensazioni considerate “intersoggettive”.

L'A. ricorda però che questa impostazione era stata elaborata in un contesto storico diverso, quando era ancora ammessa la svalutazione fiscale delle partecipazioni. In quel sistema si temeva una duplicazione del beneficio fiscale: da un lato la svalutazione della partecipazione, dall'altro l'utilizzo delle perdite della partecipata. Venuta meno tale possibilità con l'introduzione dell'IRES, la rigidità del sistema è apparsa progressivamente meno giustificata.

La legge delega n. 111/2023 ha quindi affermato il principio che non devono essere penalizzate le perdite maturate dopo l'ingresso dell'impresa nel gruppo societario. Da qui nasce l'art. 177-ter TUIR, che stabilisce che i limiti al riporto delle perdite non si applicano quando le operazioni straordinarie avvengono “all'interno dello stesso gruppo”.

La norma definisce il gruppo come l'insieme di soggetti legati da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., cioè da un controllo di diritto fondato sulla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Tale controllo può essere diretto o indiretto, anche tramite altre società controllate, fiduciarie o persone interposte. Inoltre, il rapporto di controllo deve esistere sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui le perdite sono sorte.

L'aspetto più rilevante affrontato nell'articolo riguarda però il problema interpretativo della nozione stessa di gruppo. L'A. evidenzia come il legislatore non abbia chiarito se il gruppo debba essere identificato facendo riferimento alla controllante ultima — cioè al vertice economico dell'intera catena partecipativa — oppure se sia sufficiente l'esistenza di un comune controllante tra le società coinvolte nell'operazione, anche se situato a un livello intermedio della struttura societaria.

Secondo una prima interpretazione, definita “verticistica” o “*top down*”, il gruppo manterrebbe identità solo finché resta invariata la capogruppo finale. In questa prospettiva, il cambiamento del soggetto controllante ultimo comporterebbe la nascita di un nuovo gruppo, con la conseguenza che le perdite maturate in precedenza potrebbero dover essere nuovamente sottoposte ai *test* antielusivi. Tale impostazione avrebbe avvicinato la disciplina a quella del consolidato fiscale nazionale.

Assonime, nella circolare n. 6/2026, ha però sostenuto una diversa ricostruzione, che l'A. considera condivisibile. Secondo questa impostazione, la nozione di gruppo deve essere letta nel senso che ciò che rileva non è il vertice ultimo del gruppo, ma il rapporto concreto di controllo tra le società coinvolte nell'operazione. In pratica, le perdite possono continuare a circolare liberamente purché, nel momento in cui esse si sono formate e nel momento dell'operazione straordinaria, le società interessate fossero legate dal medesimo rapporto di controllo o dal medesimo controllante comune, anche se collocato a un livello inferiore della catena societaria.

L'A. sottolinea che questa soluzione è coerente con la *ratio* della riforma. L'obiettivo della disciplina non è infatti impedire ogni forma di compensazione tra soggetti formalmente distinti, ma solo contrastare il trasferimento artificioso di perdite prive di collegamento economico con il soggetto che le utilizza. Se invece le società erano già integrate nello stesso perimetro economico quando la perdita è maturata, la compensazione viene considerata fisiologica e non abusiva.

L'articolo approfondisce anche le conseguenze operative della nuova impostazione. Diventa essenziale ricostruire l'anzianità di appartenenza di ciascuna società al gruppo; il momento di formazione delle perdite; la distinzione tra “perdite infragruppo” o “omologate”, liberamente trasferibili, e “perdite non homologate”, soggette invece ai *test* ordinari.

L'A. evidenzia inoltre che la disciplina del nuovo art. 177-ter resta distinta da quella del consolidato fiscale. Nel consolidato prevale una logica centrata sulla consolidante e sulla *fiscal unit* complessiva; nella nuova disciplina delle perdite, invece, il legislatore guarda soprattutto alla storia delle singole società e dei rapporti di controllo esistenti tra esse. Per questo motivo, secondo Assonime, nell'ordinamento tributario convivono oggi due differenti modelli di gruppo: quello del consolidato, secondo una logica *topdown* e quello tracciato dal D.Lgs. n. 192 che, invece, si basa sulla logica opposta, ossia sulla visione del gruppo dal basso. (EM)

**“Operazioni straordinarie e transizioni contabili tra neutralità e riallineamento dei valori”** di G. RUSSETTI, in Corr. Trib. 4/2026, pag. 335

L'articolo esamina in modo approfondito il nuovo sistema di riallineamento tra valori contabili e valori fiscali introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, uno dei decreti attuativi della riforma fiscale. La finalità della riforma è quella di superare la stratificazione normativa che negli anni aveva disciplinato separatamente le diverse ipotesi di disallineamento tra bilancio e fisco, costruendo invece una disciplina unitaria capace di gestire tutte le situazioni in cui, per effetto di modifiche contabili o di operazioni straordinarie, i valori iscritti in bilancio divergono da quelli fiscalmente riconosciuti.

L'A. evidenzia come la Legge delega n. 111/2023 avesse imposto al legislatore delegato di razionalizzare i regimi di riallineamento, prevedendo un trattamento uniforme per tutte le fattispecie rilevanti e riducendo le opportunità di arbitraggio fiscale. In tale prospettiva, il decreto introduce una disciplina comune sia per le divergenze originate dal cambiamento dei principi contabili (ad esempio il passaggio agli IAS/IFRS o il ritorno agli OIC), sia per quelle derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali, nelle quali vengono iscritti valori contabili differenti rispetto ai corrispondenti valori fiscali.

Per comprendere la portata della riforma, l'A. ricostruisce preliminarmente il quadro dei diversi regimi di determinazione del reddito d'impresa. Le società che adottano gli IAS/IFRS e quelle che applicano i principi contabili nazionali OIC determinano il reddito imponibile secondo il principio della derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale alla rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali risultante dal bilancio. Le microimprese, invece, sono generalmente escluse da tale regime e applicano il principio della derivazione giuridica, fondato su criteri più formali. Poiché il passaggio da una categoria all'altra può avvenire sia per obbligo sia per scelta volontaria, si possono verificare situazioni in cui la stessa realtà economica viene rappresentata e tassata secondo criteri differenti, generando inevitabilmente divergenze tra valori contabili e fiscali.

In presenza di tali transizioni, il nuovo sistema offre due possibili modalità di gestione. La prima consiste nell'ultrattività delle regole precedenti: in sostanza, le componenti reddituali continuano a essere trattate fiscalmente secondo il regime vigente prima della transizione, mantenendo quindi un sistema di doppio binario tra contabilità e fiscalità. La seconda consiste nell'esercizio di un'opzione per il riallineamento, disciplinata dall'art. 11 del decreto, che consente di attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori contabili attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Uno dei principali temi affrontati dall'A. riguarda le operazioni straordinarie realizzate tra soggetti che applicano il medesimo regime contabile, definite “operazioni senza transizione contabile”. Si tratta, ad esempio, di fusioni tra società entrambe OIC *adopter* oppure tra società entrambe IAS *adopter*. In questi casi non si verifica normalmente una modifica dei criteri di rappresentazione contabile e pertanto non emergono divergenze qualitative, ma esclusivamente differenze quantitative di valore. Il caso tipico è quello dell'iscrizione di maggiori valori su attività aziendali, inclusi beni immateriali e avviamento, derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto nelle operazioni di acquisizione.

Proprio su queste operazioni il nuovo impianto normativo genera alcuni dubbi interpretativi. Tradizionalmente il riallineamento era disciplinato dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, che consentiva il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali. La nuova disciplina sembra però estendere il proprio ambito applicativo anche a divergenze riguardanti altre attività e persino le passività, poiché fa riferimento genericamente ai maggiori o minori valori attribuiti alle attività e alle passività patrimoniali. Tuttavia, la relazione illustrativa sembra limitare il riallineamento alle sole divergenze qualitative, cioè a quelle che comportano modifiche nella qualificazione, classificazione o imputazione temporale delle poste di bilancio. Da qui nasce un'incertezza interpretativa che l'A. considera particolarmente rilevante.

Un altro aspetto analizzato riguarda le transizioni legate al cambiamento degli obblighi informativi di bilancio. Quando una società supera o perde i requisiti dimensionali previsti per le microimprese, essa può passare dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata o viceversa. Analogamente, una microimpresa può scegliere volontariamente di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, entrando così nel regime della derivazione rafforzata. In tali situazioni la transizione è prevalentemente fiscale, poiché la principale modifica riguarda il modo in cui i valori di bilancio assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile. Anche queste fattispecie rientrano nel nuovo sistema di neutralità e riallineamento.

L'articolo dedica poi ampio spazio alle "operazioni straordinarie con transizione contabile", ossia quelle nelle quali l'operazione di riorganizzazione determina contemporaneamente il passaggio a un diverso regime contabile. L'esempio tipico è la fusione di una società OIC in una società IAS *adopter* oppure la fusione di una microimpresa in una società che redige il bilancio ordinario. In questi casi il soggetto risultante dall'operazione deve rideterminare i valori acquisiti applicando criteri contabili differenti rispetto a quelli utilizzati in precedenza. Prima del D.Lgs. n. 192/2024 mancava una disciplina organica che regolasse queste situazioni; il nuovo sistema nasce proprio per colmare tale lacuna e coordinare le regole delle transizioni contabili con quelle già previste per fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda.

Secondo l'A., il problema principale consiste nell'individuare con precisione quali operazioni possano beneficiare del nuovo regime. La relazione illustrativa richiama più volte conferimenti, fusioni e scissioni, ma non chiarisce se tali operazioni costituiscano un elenco tassativo oppure semplici esempi. Una lettura restrittiva porterebbe a escludere alcune fattispecie che sembrano meritevoli di analoga tutela. Tra queste vi è la trasformazione degli studi professionali associati in società tra professionisti, per la quale lo stesso decreto ha introdotto una specifica regola di neutralità fiscale tramite il nuovo art. 177-*bis* del TUIR. In tali casi il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa implica l'adozione di regole contabili completamente nuove e potrebbe quindi generare le stesse problematiche affrontate dal regime delle transizioni.

Ulteriori dubbi riguardano le operazioni di "*entry tax*" disciplinate dall'art. 166-*bis* del TUIR. Quando attività e passività entrano per la prima volta nel bilancio di un soggetto residente, viene loro attribuito un valore fiscale iniziale basato sul valore normale. L'A. si chiede se questa prima rilevazione possa essere assimilata a una vera e propria transizione contabile e quindi rientrare nell'ambito applicativo del nuovo riallineamento.

L'analisi si estende inoltre alle operazioni realizzate tra società soggette a comune controllo (*Under Common Control*). In ambito IAS/IFRS tali operazioni non sono disciplinate da principi contabili specifici e vengono regolate dagli orientamenti Assirevi, che prevedono generalmente la continuità dei valori contabili. Ciò può determinare disallineamenti particolari tra valori fiscali e contabili che potrebbero assumere rilevanza in successive operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. Anche sotto questo profilo il quadro normativo non appare completamente definito.

Infine, l'A. richiama una questione segnalata da Assonime: l'eventuale applicabilità della nuova disciplina ai cambiamenti volontari delle politiche contabili. In molti casi i principi contabili consentono di scegliere tra metodi alternativi oppure non disciplinano in modo univoco determinate operazioni. Il passaggio da una politica contabile a un'altra viene contabilizzato retroattivamente, esattamente come accade nell'adozione di un nuovo principio contabile, e può quindi produrre le stesse forme di tassazione non coerente che il legislatore ha inteso eliminare. Per questo motivo, secondo Assonime, vi sarebbero valide ragioni per estendere anche a tali fattispecie il regime di neutralità e riallineamento. (EM)

**"Badwill a conto economico a rateizzazione obbligatoria per i soggetti IAS/IFRS *adopter*"** di V. RUSSO, ne Il fisco 18/2026, pag. 1611

L'articolo analizza la nuova disciplina introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 38/2026 riguardante il trattamento fiscale del *badwill* (o utile da buon affare) nelle operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda da parte di soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La novità consiste nel fatto che il *badwill*, ossia il componente positivo che emerge quando un'azienda viene acquistata a un prezzo inferiore al valore delle attività e passività acquisite, non concorre più integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui viene rilevato. La quota imputata a conto economico dovrà infatti essere tassata obbligatoriamente in cinque esercizi, ossia nell'anno di rilevazione e nei quattro successivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP. La norma ha carattere agevolativo, poiché diluisce nel tempo il carico fiscale, ma la rateizzazione è imposta dalla legge e non costituisce una facoltà del contribuente.

L'ambito soggettivo della disciplina è limitato ai soli soggetti IAS/IFRS *adopter*. Questo perché, secondo l'IFRS 3, quando l'acquirente realizza un acquisto a condizioni particolarmente

vantaggiose, il differenziale positivo residuo viene rilevato direttamente a conto economico come “utile da buon affare”. Diversamente, i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC) generalmente non rilevano immediatamente tale componente a conto economico, ma tendono a rappresentarlo attraverso altre modalità contabili, come fondi o rettifiche di valore.

L'A. evidenzia però alcune criticità. In primo luogo, non esiste nei principi contabili nazionali una disciplina univoca dell'avviamento negativo e la dottrina ha individuato diverse possibili modalità di contabilizzazione. Ciò potrebbe determinare situazioni di disparità tra soggetti IAS/IFRS *adopter* e soggetti OIC *adopter*, poiché questi ultimi potrebbero essere tassati immediatamente qualora adottassero una rappresentazione contabile simile a quella prevista dagli IFRS. Inoltre, il periodo di assorbimento del fondo eventualmente iscritto dai soggetti OIC potrebbe non coincidere con i cinque anni imposti ai soggetti IAS/IFRS.

La nuova disciplina non riguarda tutte le acquisizioni d'azienda, ma esclusivamente quelle che rientrano nell'ambito dell'art. 1, comma 237, della Legge n. 234/2021, cioè operazioni finalizzate alla salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione. Si tratta, in particolare, di aziende di grandi dimensioni che intendono chiudere sedi o stabilimenti con un rilevante impatto occupazionale e che prevedono la prosecuzione dell'attività da parte del cessionario.

Un ulteriore aspetto rilevante è la decorrenza retroattiva della norma. Essa si applica infatti già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Per molti contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione relativa a tale periodo sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa per adeguarsi alla nuova disciplina, recuperando eventualmente le maggiori imposte versate.

Nella parte finale, l'articolo affronta una questione più ampia e ancora controversa e cioè se l'utile da buon affare debba essere sempre considerato imponibile ai fini IRES e IRAP. La prassi dell'Agenzia delle entrate non è stata uniforme nel tempo: alcune risposte hanno escluso la rilevanza fiscale del *badwill*, mentre altre ne hanno affermato l'imponibilità, almeno ai fini IRES. Secondo l'A., la soluzione dipende dalle cause che hanno generato il differenziale positivo e non può essere generalizzata. Tuttavia, la nuova norma sembra presupporre che il *badwill* contabilizzato a conto economico sia sempre imponibile, limitandosi a prevederne la rateizzazione per specifiche operazioni. Per questo motivo viene auspicato un intervento chiarificatore che definisca in modo certo il regime fiscale applicabile all'utile da buon affare nelle acquisizioni disciplinate dall'IFRS 3. (EM)

#### **“Libera circolazione delle perdite e operazioni straordinarie infragruppo” di V. RUSSO, ne Il fisco 16/2026, pag. 1419.**

L'articolo analizza il nuovo regime della libera circolazione delle perdite nelle operazioni straordinarie infragruppo, introdotto dall'art. 177-ter del TUIR e commentato dalla circolare Assonime n. 6/2026. La riforma nasce con l'obiettivo di agevolare le operazioni di aggregazione tra società appartenenti allo stesso gruppo, consentendo il trasferimento delle perdite fiscali senza dover applicare i tradizionali test previsti dagli artt. 84, 172, 173 e 176 del TUIR. Tuttavia, secondo Assonime, la disciplina presenta numerose complessità interpretative e operative che richiederebbero ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Uno degli aspetti più delicati riguarda la definizione di gruppo societario rilevante ai fini della norma. Il legislatore ha adottato una nozione piuttosto ampia e “relativa”, basata sull'esistenza di un rapporto di controllo tra le società coinvolte o sulla presenza di un soggetto controllante comune. Non è necessario che tale soggetto sia il controllante ultimo del gruppo, né si applicano i criteri di demoltiplicazione previsti per il consolidato fiscale. Inoltre, possono rilevare anche società estere residenti in Paesi collaborativi, stabili organizzazioni e, secondo la Relazione illustrativa, perfino società di persone ed enti diversi dalle società di capitali. Assonime osserva però che questi soggetti, non essendo normalmente dotati di un'assemblea sulla quale esercitare un controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 c.c., dovrebbero poter svolgere soltanto il ruolo di controllanti e non di controllati.

L'Associazione affronta poi il tema del controllo congiunto, ritenendo che esso non debba assumere rilevanza ai fini dell'appartenenza al gruppo, poiché la nozione civilistica di controllo presuppone l'esistenza di un unico soggetto in grado di esercitare un'influenza determinante. Allo stesso modo, non assumerebbero rilievo le situazioni di controllo di fatto derivanti, ad esempio, da patti parasociali.

Particolare attenzione è dedicata al meccanismo del cosiddetto “ringiovanimento” dell’anzianità di gruppo. Quando una fusione, scissione o conferimento coinvolge società con diversa anzianità di appartenenza al gruppo, la società risultante acquisisce l’anzianità più recente tra quelle delle società partecipanti. Tale regola mira a evitare utilizzi strumentali dell’anzianità di gruppo per aggirare i test sulle perdite, ma secondo Assonime produce effetti molto restrittivi e talvolta eccessivi, poiché può incidere anche sulle future operazioni straordinarie della stessa società. Una deroga è prevista per le società di nuova costituzione derivanti da scissioni o conferimenti, alle quali viene attribuita l’anzianità della società originaria.

L’articolo distingue poi tre categorie di perdite fiscali. Le perdite infragruppo sono quelle maturate quando le società interessate appartenevano già allo stesso gruppo fin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite si sono formate. Tali perdite possono circolare liberamente nelle operazioni straordinarie purché le società continuino a far parte dello stesso gruppo anche al momento dell’operazione. Rimane però incerto se sia necessario che l’appartenenza al gruppo sia stata continua e ininterrotta oppure se siano ammesse interruzioni temporanee del rapporto di controllo. Assonime propende per una lettura meno rigida, ammettendo che alcune perdite possano mantenere la loro natura infragruppo anche dopo una temporanea interruzione del controllo.

Accanto a queste vi sono le perdite omologate, ossia quelle che, pur non essendo infragruppo, hanno già superato i test previsti dalla normativa o sono state riconosciute utilizzabili tramite interpello o controllo fiscale. Tali perdite possono anch’esse circolare liberamente nelle successive operazioni infragruppo. Tuttavia, a differenza delle perdite infragruppo, esse vengono considerate come “formate” nel momento in cui hanno superato i test, producendo un effetto di ringiovanimento che può ampliare o restringere il perimetro delle società con cui possono essere utilizzate.

Restano infine le perdite non omologate, cioè quelle formatesi prima dell’ingresso nel gruppo o prima dell’entrata in vigore della riforma e che non hanno ancora superato i test richiesti dalla legge. Queste continuano a essere soggette alle verifiche ordinarie e rappresentano la categoria meno agevolata. La presenza contemporanea di perdite infragruppo, omologate e non omologate impone alle imprese un accurato sistema di monitoraggio. Il decreto attuativo prevede infatti specifiche regole di stratificazione e utilizzo delle perdite, tra cui il criterio FIFO, secondo il quale si considerano utilizzate per prime le perdite più risalenti nel tempo. Assonime osserva che tale criterio tende a favorire il contribuente, poiché lascia più facilmente disponibili le perdite più recenti, generalmente caratterizzate da una maggiore possibilità di circolazione all’interno del gruppo.

Nella parte finale l’articolo esamina il rapporto tra il nuovo regime e il consolidato fiscale nazionale. Assonime richiama il problema dei cosiddetti “consolidati-bara”, ossia operazioni attraverso le quali una *fiscal unit* in perdita viene acquisita e successivamente utilizzata per compensare utili di altre società del nuovo gruppo. In questi casi potrebbe trovare applicazione la clausola generale antiabuso. Tuttavia, l’Associazione ritiene che non tutte le acquisizioni di consolidati in perdita debbano essere considerate abusive: se il gruppo acquisito possiede una reale capacità reddituale idonea ad assorbire le perdite, il loro utilizzo dovrebbe essere considerato fisiologico e legittimo.

Infine, Assonime critica la scelta del decreto attuativo di qualificare sempre come perdite non omologate le perdite residue della *fiscal unit* dopo l’interruzione del consolidato. Tale impostazione, infatti, non elimina la necessità di ricostruire e monitorare la stratificazione delle perdite e rischia di ridurre l’efficacia semplificatrice perseguita dalla riforma. (EM)

## **IVA**

### **Prassi Amministrativa**

**IVA – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2026, n. 128, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha esaminato una operazione in cui la rappresentante di un Gruppo IVA (Alfa), in data 28 luglio 2025, acquisiva una partecipazione di controllo nella società Beta, a sua volta rappresentante di un altro Gruppo IVA, con successiva fusione per incorporazione della seconda nella prima nel corso del 2026. Nello specifico, si trattava di un processo di integrazione tra due gruppi bancari.

Poiché la partecipazione era stata acquisita successivamente al 1°luglio 2025, Beta e le sue controllate avrebbero potuto entrare a far parte del Gruppo IVA di Alfa soltanto a decorrere dal 1°gennaio 2027. Infatti, l'ingresso di un nuovo partecipante nel Gruppo IVA può avvenire soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si è instaurato in capo al soggetto passivo il vincolo finanziario, e tale vincolo richiede che la partecipazione di controllo sia detenuta almeno alla data del 1°luglio dell'anno precedente l'ingresso nel Gruppo.

Nel caso specifico, tuttavia, ci si chiedeva se la fusione di Beta in Alfa, perfezionatasi il 20 aprile 2026, con effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio dello stesso anno, avesse l'effetto di anticipare la data di ingresso delle controllate di Beta nel Gruppo IVA di Alfa rispetto al termine ordinario fissato dall' art. 70-*quater*, comma 5, del DPR n. 633/72.

L'Agenzia arriva alla conclusione secondo cui procrastinare l'integrazione di due Gruppi IVA (quello di Alfa e quello di Beta) al 1° gennaio 2027 rischierebbe di comprometterne il funzionamento, in quanto, in violazione del principio "*all in, all out*", escluderebbe temporaneamente dal Gruppo dell'incorporante società nei confronti delle quali i vincoli finanziario, economico e organizzativo si intendono già sussistenti.

In definitiva, contemplando i principi che regolano le operazioni di fusioni con quelli che connotano il Gruppo IVA, l'Agenzia riconosce all'incorporante il subentro senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata, osservando che ciò non contrasta con le ragioni antielusive che compongono un periodo minimo di controllo per la partecipazione al Gruppo IVA, posto che tale regime era già operante in capo all'incorporata Beta. Pertanto, le società che facevano parte del Gruppo IVA di Beta possono confluire senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA di Alfa e, contestualmente, il Gruppo di Beta si intenderà cessato.

### **Giurisprudenza**

#### **IVA – Liquidazioni di gruppo – Società controllante – Possesso delle quote o delle azioni superiori al 50% della società controllata – Somma di quote o di azioni possedute da più società direttamente controllate - Ammissibilità**

Cass., sez. trib. 25 maggio 2026, n. 16016, nel sito web. [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, terzo comma, del DPR. n. 633 del 1972, l'ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, così come previsto dall'art. 2 del DM 13 dicembre 1979, e, ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata può essere conseguito, da parte dell'ente o della società controllante, anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate.

#### **IVA – Gruppo di Società – Partecipazioni superiori al 50% del capitale detenute dall'ente o società controllante ovvero da altra società da essa controllata – Società interposte – Società capogruppo – Detenzione integrale di due società interposte – Quota del 37,5% di società partecipata – Potere partecipativo del 75% del capitale di ciascuna società partecipata – Unico centro di imputazione – Liquidazione IVA di gruppo – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 28 maggio 2026, n. 16745, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

L'art. 73, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità unitarie di

presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti da parte della controllante, identificando come società controllata quella le cui azioni o quote siano possedute dall'altra per oltre la metà nel periodo temporalmente richiesto dalla legge, e l'art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, anch'esso applicabile *ratione temporis*, puntualizza che assumono rilievo, a tali fini, le partecipazioni superiori al cinquanta per cento del capitale detenute dall'ente o società controllante ovvero da altra società da essa controllata, senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

Conseguentemente il riferimento all'ente o società controllante o ad un'altra società da questa controllata, non individua necessariamente in un solo soggetto intermedio il titolare della partecipazione superiore al cinquanta per cento, risultando ammessa la liquidazione IVA di gruppo allorché la società capogruppo detenga integralmente le due società interposte e che ciascuna di esse possieda una quota del 37,5% della società partecipata, con la conseguenza che il potere partecipativo relativo al 75% del capitale di quest'ultima faccia capo, in termini sostanziali e decisionali, ad un unico centro di imputazione.

#### **IVA – Servizi di gestione di mutui concessi da un istituto bancario – Cessione ad una finanziaria controllata - Imponibilità**

Trib. dell'UE del 17 giugno 2026 n. T-184/25, nel sito web [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

Il caso oggetto della pronuncia riguarda il servizio di gestione di mutui, concessi da una banca finlandese e da questa ceduti a una società finanziaria controllata, relativamente ai quali l'*originator* continua a prestare il servizio di gestione dei crediti.

Al riguardo, il Tribunale UE ha sancito la non applicabilità nella fattispecie delle esenzioni previste dall'135, par. 1, lett. b), c) e d) della Direttiva con conseguente assoggettamento ad IVA dei servizi in questione. Ciò sul presupposto che:

- l'articolo 135, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dal soggetto che ha concesso detti crediti, li ha successivamente ceduti e continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario;
- l'articolo 135, paragrafo 1, lett. c), della Direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per la presa a carico di impegni, fidejussioni e altre garanzie non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti posti a garanzia di un'obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, al quale detti crediti sono stati ceduti;
- l'articolo 135, paragrafo 1, lett. d), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'esenzione che esso prevede per le operazioni relative a crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti ceduti a un altro istituto finanziario.

#### **IRAP**

#### **Giurisprudenza**

#### **IRAP – Dividendi distribuiti da società figlie residenti a società madri residenti – Banche ed altri enti e società finanziarie – Assoggettamento in misura superiore al 5% - Illegittimità**

Cass., sez. trib. 3 giugno 2026, n. 17650, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, per le banche e gli altri soggetti che determinano il valore della produzione netta a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 446/97, i dividendi sono esclusi dall'imponibile IRAP per la parte eccedente il 5%. Ciò non vale solo per i dividendi che derivano dalla partecipazione in società residenti nell'Unione europea con i requisiti "madre-figlia", ma per tutti i dividendi.

Le conclusioni della Cassazione hanno ribaltato la decisione di secondo grado, cassata con rinvio, accogliendo motivazioni della società ricorrente che, partendo dal contrasto della norma interna con l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE (madre-figlia), sviluppano poi argomentazioni legate all'incostituzionalità del trattamento deteriore dei dividendi di fonte interna rispetto a quelli rientranti nell'ambito applicativo della suddetta direttiva, nonché all'esigenza di rispettare i principi di libertà di stabilimento e di divieto alle restrizioni ai movimenti dei capitali.

## **TRUST**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Giustizia EU**

##### **TRUST – Titolarità effettiva – Mandati fiduciari – Interesse legittimo all'accesso**

Corte di Giust. UE 21 maggio 2026, cause nn. C-684/24 e C-685/24, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che è legittima la disciplina italiana nella parte in cui considera i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano come rientranti nella nozione di "altri tipi di istituti giuridici".

E' anche legittima la normativa nazionale laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un *trust* o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale; richiedendosi, altresì, che l'interesse giuridico sia diretto, concreto e attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

In altri termini, non viene riconosciuto un diritto assoluto del pubblico a conoscere qualsiasi informazione patrimoniale, ma solo la possibilità di accedere ai dati quando ciò sia giustificato da concrete esigenze connesse alla prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

#### **Corte di Cassazione**

##### **Trust – Beneficiari individuati – Nozione – Discrezionalità del trustee - Esclusione**

Cass., sez. trib. 3 maggio 2026, n. 12381, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La trasparenza del *trust* implica non solo l'individuazione nominativa del beneficiario, ma anche il suo diritto effettivo ad ottenere la distribuzione, in assenza di discrezionalità del *trustee*.

Nel caso di specie, la Corte esclude che possa qualificarsi come "beneficiario individuato" (da tassare per trasparenza) il soggetto che, pur individuato dall'atto di *trust*, non sia titolato a pretendere la distribuzione dei redditi che gli sono imputati per trasparenza, in ragione della discrezionalità che l'atto di *trust* riconosce al *trustee* nella determinazione dei tempi e della misura dei versamenti in favore del beneficiario.

## **Trust – Trust trasparente – Individuazione dei beneficiari**

Cass., sez. trib. 22 maggio 2026, n. 15674, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione evidenzia come, nel caso di specie, l'atto di *trust*, pur indicando il disponente quale "beneficiario" rimettesse alla discrezionalità del *trustee* la determinazione non solo dei tempi, ma anche della misura dei versamenti da effettuare nei confronti del beneficiario. Tale discrezionalità appare alla Suprema Corte incompatibile con la qualifica di "beneficiario individuato" che, come illustrato dall'Amministrazione finanziaria, richiede non solo che il beneficiario sia "puntualmente individuato come tale nell'atto di costituzione del *trust*", ma anche che egli sia titolare del diritto a pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quel reddito che gli viene imputato per trasparenza.

## **VARIE**

### **Dottrina**

**"Il recepimento della Direttiva DAC 8 accende i riflettori sul complesso comparto delle cripto-attività"** di T. GASPARRI, ne Il fisco 16/2026, pag. 1455

L'articolo esamina il recepimento della Direttiva europea 2023/2226/UE (DAC 8) attraverso il D.Lgs. n. 194/2025, soffermandosi sulle ragioni che hanno reso necessaria questa riforma e sulle principali novità introdotte in materia di trasparenza fiscale delle cripto-attività. L'A. evidenzia come lo sviluppo dell'economia digitale abbia determinato la nascita di nuovi strumenti di pagamento e investimento che sfuggono alle categorie tradizionali del sistema finanziario. Le cripto-attività, definite come rappresentazioni digitali di valore o di diritti basate su registri distribuiti e protette da tecniche crittografiche, possono essere emesse, detenute e trasferite senza l'intervento di intermediari finanziari tradizionali, sfruttando infrastrutture decentralizzate che consentono transazioni dirette tra utenti. Questa caratteristica ha reso sempre più difficile per le amministrazioni fiscali monitorare i patrimoni detenuti e le plusvalenze realizzate attraverso tali strumenti.

Nella premessa l'A. descrive il funzionamento del mercato delle cripto-attività e le sue principali caratteristiche. Tali attività possono essere detenute su piattaforme situate in giurisdizioni diverse e trasferite direttamente tra *wallet* privati. La possibilità per i singoli utenti di custodire autonomamente i propri asset digitali, sia attraverso portafogli online ("*hot wallets*") sia attraverso dispositivi offline ("*cold wallets*"), limita fortemente la capacità delle autorità fiscali di ottenere informazioni sulle operazioni effettuate. In questo contesto si è sviluppata una nuova categoria di operatori economici, costituita dalle piattaforme di scambio e dai prestatori di servizi per le cripto-attività, che facilitano l'acquisto, la vendita e la conversione delle stesse senza essere originariamente assoggettati agli obblighi informativi tipici degli intermediari finanziari tradizionali.

Secondo la Relazione tecnica al decreto di recepimento, la natura decentrata e transnazionale delle cripto-attività rende particolarmente difficile garantire il rispetto delle norme tributarie. Per questa ragione, negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi strumenti di cooperazione internazionale. A livello OCSE è stato elaborato il *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF), accompagnato dal nuovo accordo multilaterale CARF MCAA per lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività. Parallelamente, l'Unione europea ha recepito queste regole attraverso la DAC 8 e ha introdotto il regolamento *Markets in Crypto-Assets* (MiCAR), destinato a disciplinare il mercato dei *crypto-asset* sul piano regolamentare. L'introduzione di obblighi di comunicazione standardizzati consentirà alle amministrazioni fiscali di ottenere informazioni utili a verificare le attività detenute e le plusvalenze realizzate dai contribuenti.

L'A. sottolinea tuttavia che persistono notevoli criticità. La crescente frammentazione del settore consente infatti agli utenti di operare senza alcuna forma di intermediazione, rendendo spesso impossibile identificare i titolari effettivi delle cripto-attività e ricostruire i relativi movimenti. Inoltre, i progressi nella cooperazione internazionale risultano ancora incompleti. In particolare, viene

evidenziato come gli Stati Uniti, pur avendo inizialmente aderito alle iniziative promosse dall'OCSE, non abbiano ancora implementato il sistema CARF, contribuendo così a creare una significativa lacuna nel sistema globale di trasparenza fiscale.

Dopo aver ricostruito il contesto internazionale, l'articolo analizza il rapporto tra CARF e *Common Reporting Standard* (CRS). I due sistemi sono descritti come complementari: il CRS continua a disciplinare lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, mentre il CARF si concentra specificamente sulle cripto-attività. Per evitare sovrapposizioni, l'OCSE ha contestualmente aggiornato il CRS includendovi alcune attività digitali, come la moneta elettronica e le valute digitali delle banche centrali, che rimangono escluse dal CARF. Nel loro insieme, CARF e CRS costituiscono oggi il nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni fiscali. L'A. passa quindi a esaminare il ruolo del regolamento MiCAR e della DAC 8. Il MiCAR introduce un sistema armonizzato di autorizzazione e vigilanza per i prestatori di servizi in cripto-attività, imponendo requisiti uniformi di trasparenza, sicurezza e tutela degli utenti. I soggetti autorizzati in uno Stato membro possono operare in tutta l'Unione mediante il cosiddetto passaporto europeo. La DAC 8, invece, utilizza alcune definizioni del MiCAR e ne integra l'impianto con finalità fiscali, prevedendo specifici obblighi di raccolta e scambio delle informazioni sulle cripto-attività e ampliando al contempo l'applicazione delle norme antiriciclaggio ai prestatori di tali servizi.

La parte centrale dell'articolo è dedicata all'analisi del D.Lgs. n. 194/2025. L'A. spiega che il decreto si fonda sugli stessi quattro pilastri individuati dal CARF: la definizione delle cripto-attività oggetto di comunicazione; l'individuazione dei soggetti obbligati alla raccolta e trasmissione dei dati; la definizione delle operazioni da comunicare; e le procedure di adeguata verifica necessarie per identificare utenti e titolari effettivi. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

Con riferimento all'ambito oggettivo, il decreto richiama la definizione di cripto-attività contenuta nel MiCAR, ma individua un perimetro ancora più ampio di attività soggette a comunicazione. Sono incluse tutte le cripto-attività utilizzabili per finalità di pagamento o investimento, comprese quelle emesse in forma decentralizzata, gli *stablecoin*, alcuni NFT e, più in generale, gli strumenti appartenenti all'ecosistema della finanza decentralizzata. L'A. dedica ampio spazio anche al fenomeno della *tokenizzazione* degli strumenti finanziari, evidenziando come esso rappresenti l'evoluzione più recente del processo di dematerializzazione della finanza e coinvolga sia la finanza centralizzata (CeFi) sia quella decentralizzata (DeFi). Restano invece escluse le valute digitali delle banche centrali, la moneta elettronica e le attività che non possono essere utilizzate come strumenti di investimento o pagamento.

Successivamente vengono esaminati i soggetti obbligati alla comunicazione. Il decreto individua due categorie principali: i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi del MiCAR e i gestori di cripto-attività che operano al di fuori di tale regime autorizzativo. Secondo l'A., la distinzione riflette la volontà del legislatore di intercettare sia gli operatori della finanza centralizzata sia quelli che operano nella finanza decentralizzata. Vengono inoltre illustrati i criteri di collegamento territoriale che determinano l'assoggettamento agli obblighi di comunicazione e le ipotesi in cui tali obblighi possono essere esclusi per evitare duplicazioni informative nei rapporti con altre giurisdizioni.

L'articolo si sofferma poi sugli utenti oggetto di comunicazione. Sono tali le persone fisiche e le entità fiscalmente residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in una giurisdizione qualificata *extra-UE*. In presenza di intermediari o soggetti che agiscono per conto altrui, viene adottato un approccio "*look through*", volto a identificare il beneficiario effettivo delle operazioni.

Particolarmente dettagliata è l'analisi delle operazioni da comunicare. I prestatori devono trasmettere informazioni sugli scambi tra cripto-attività e valute tradizionali, sugli scambi tra diverse cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività. Le informazioni vengono comunicate in forma aggregata e comprendono, tra l'altro, il valore delle operazioni, il numero delle unità trasferite e il valore di mercato delle attività coinvolte. Un'attenzione specifica è riservata ai trasferimenti verso indirizzi *blockchain* non associati a prestatori di servizi o istituzioni finanziarie, con l'obiettivo di aumentare la visibilità delle attività detenute al di fuori dei circuiti regolamentati.

L'A. dedica poi un ampio approfondimento agli obblighi di adeguata verifica. I prestatori devono acquisire dai clienti autocertificazioni sulla residenza fiscale e verificarne la ragionevolezza attraverso le informazioni già raccolte nell'ambito degli obblighi antiriciclaggio. Analoga attività di verifica deve essere svolta nei confronti delle entità, identificando anche le persone fisiche che esercitano il controllo effettivo. La nozione di controllo è coordinata con quella di titolare effettivo

prevista dalla normativa europea antiriciclaggio e si estende, nel caso dei *trust*, ai disponenti, *trustee*, beneficiari e ad ogni altro soggetto che eserciti il controllo effettivo della struttura.

Nella parte conclusiva, l'A. osserva che il primo ciclo di raccolta e scambio automatico delle informazioni entrerà pienamente in funzione nel 2027 con riferimento ai dati del 2026. Le amministrazioni fiscali disporranno così di strumenti significativamente più efficaci per monitorare le attività e i redditi derivanti dalle cripto-attività. Tuttavia, permangono importanti limiti dovuti alla natura stessa delle tecnologie decentralizzate. In particolare, i *wallet self-custody* e le piattaforme DeFi continuano a rendere difficile l'identificazione degli utenti e la ricostruzione completa delle operazioni. Nonostante queste criticità, l'A. ritiene che la DAC 8 segni l'avvio di un processo destinato a ridurre progressivamente la distanza tra finanza tradizionale e finanza decentralizzata, favorendo una crescente integrazione delle nuove tecnologie nei sistemi di controllo e trasparenza fiscale. (EM)

**Dottrina**

AVOLIO D., BELLINI M., BONINO R., "Le modifiche al Commentario OCSE e la normativa sulla deducibilità degli interessi"

**(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)**

**Pag. 3**

CAMURRI G., NOBILE L., "Controllo contabile e Governo del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo: i nuovi requisiti previsti dal legislatore alla luce della prassi dell'Agenzia delle entrate"

**(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO)**

**"2**

CARBONE G., "Il conferimento a realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale sociale"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"15**

CORASANITI G., "I profili tributari della scissione mediante scorporo all'indomani delle modifiche apportate all'art. 173, TUIR da D.Lgs. n. 192 del 2025: tra passi in avanti e perduranti incoerenze sistematiche"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"16**

CROSTI A., VIGNOLI S., "Redditi conseguiti all'estero e credito per imposte estere da parte di soggetto che beneficia della *pex* in Italia"

**(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)**

**"5**

DELLI FALCONI F., CHIARANDA' G., "Competenze erogate ad un soggetto non residente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro"

**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**"11**

FERRANTI G., "Nozione di gruppo societario ai fini della libera circolazione delle perdite"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"17**

GASPARRI T., "Il recepimento della Direttiva DAC 8 accende i riflettori sul complesso comparto delle crypto-attività"

**(VARIE)**

**"26**

RENELLA G., "Il meccanismo del *sell to cover* non genera reddito in natura tassabile in capo al dipendente"

**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**"12**

RUSSETTI G., "Operazioni straordinarie e transizioni contabili tra neutralità e riallineamento dei valori"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"19**

RUSSO V., "*Badwill* a conto economico a rateizzazione obbligatoria per i soggetti IAS/IFRS *adopter*"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"20**

RUSSO V., "Libera circolazione delle perdite e operazioni straordinarie infragruppo"

**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)**

**"21**

SBAGAGLIA G., "*Welfare* aziendale e produttività tra nuove esenzioni, rimodulazioni e nodi temporali da sciogliere"

**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)**

**"13**

SPAZIANI R., "Indicazioni di prassi e giurisprudenza in materia di beneficiario effettivo"

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)**

**"6**

TURRI G., "Corte di Cassazione sentenza n. 23842: esteroinvestizione e sede effettivo"

**ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)**

**"7**

## Prassi Amministrativa

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Prov. del Min. dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2026<br><b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b> | <b>Pag. 4</b> |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 104.<br><b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>                             | <b>"10</b>    |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 107<br><b>(IRES)</b>                                             | <b>"9</b>     |
| Prov. Agenzia delle entrate 8 giugno 2026, n. 171016<br><b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))</b>                  | <b>"3</b>     |
| Ris. Agenzia delle entrate 9 giugno 2026, n. 22/E.<br><b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>                                | <b>"14</b>    |
| Conclusioni Avv. Gen. 18 giugno 2026, n. C-241/25<br><b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>           | <b>"8</b>     |
| Ris. Agenzia delle entrate 24 giugno 2026, n. 24<br><b>(IRES)</b>                                                          | <b>"9</b>     |
| Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2026, n. 128<br><b>(IVA)</b>                                              | <b>"22</b>    |

## Giurisprudenza

### Corte di Giustizia UE

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Corte di Giust. UE 21 maggio 2026, cause nn. C-684/24 e C-685/24.<br><b>(TRUST)</b> | <b>"25</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|

### Corte di Cassazione

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cass., sez. trib. 3 maggio 2026, n. 12381.<br><b>(TRUST)</b>                                             | <b>"25</b> |
| Cass., sez. trib. 7 maggio 2026, n. 13128<br><b>ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b> | <b>"8</b>  |
| Cass., sez. trib. 22 maggio 2026, n. 15674.<br><b>(TRUST)</b>                                            | <b>"26</b> |
| Cass., sez. trib. 25 maggio 2026, n. 16016.<br><b>(IVA)</b>                                              | <b>"23</b> |
| Cass., sez. trib. 28 maggio 2026, n. 16745.<br><b>(IVA)</b>                                              | <b>"23</b> |
| Cass., sez. trib. 1°giugno 2026, n. 17347<br><b>(ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))</b> | <b>"5</b>  |

Cass., sez. trib. 3 giugno 2026, n. 17650.  
**(IRAP)**

**Pag. 24**

Corti di Giustizia Tributaria

Corte di Giust. Trib. II Lombardia, 10 aprile 2026, n. 767/6/26.  
**(REDDITI DI IMPRESA)**

**“11**

Corte di Giust. Trib. Reg. Lombardia 11 maggio 2026, n. 1013/9/26.  
**(REDDITI DI CAPITALE)**

**“11**

Tribunali

Trib. Dell'UE del 17 giugno 2026, n. T-184/25  
**(IVA)**

**“24**